



**“Le peculiarità delle società cooperative
nella redazione dei bilanci e nella gestione
aziendale”**

**A cura della
Commissione per lo
studio del Principi
Contabili Nazionali**

CONSIGLIERE DELEGATO
Raffaele Marcello

CONSIGLIERE CODELEGATO
Andrea Foschi

PRESIDENTE
Gianfranco Capodaglio

COMPONENTI
Corrado Baldini
Simona Bonomelli
Nicola Cavalluzzo
Orazio Claudio Crupi
Umberto D'Alo'
Vanina Stoilova Dangarska
Alain Devalle
Biagio Galluccio
Laura Genchi
Sandro Gherardini
Stefano Guidantoni
Raffaele Iannaccone
Marco Lazzari
Rita Maggi
Simona Marchetti
Raffaele Mazzeo
Ciriaco Morano
Fabrizio Giovanni Poggiani
William Santorelli
Eleudomia Terragni
Dante Valobra

ESPERTI ESTERNI
Franco Roscini Vitali

RICERCATORI
Matteo Pozzoli

Si ringraziano per la collaborazione il dott. Francesco Cianciulli e il dott. Stefano Melchiorri (Società Consortile per il Coordinamento del Sistema Servizi Coldiretti s.c.p.a.), il dott. Vincenzo Sette (Unione Europea delle Cooperative) e il prof. Ivano Tozzi (Università di Bologna).

Indice

<i>Presentazione</i>	5
<i>Introduzione</i>	6
<i>Capitolo 1 - La mutualità delle società cooperative</i>	7
1. La mutualità	7
1.1 La funzione “sociale” delle cooperative	7
1.2 Lo scopo mutualistico	8
1.3 Le peculiarità delle cooperative	10
1.4 La verifica per il possesso della mutualità	10
1.5 La mutualità “prevalente” e quella “diversa”	12
1.6 Le deroghe al rispetto dei parametri del Codice Civile	13
2. L’informativa di bilancio	15
2.1 I dati e le informazioni necessarie nel bilancio	15
2.2 Le operazioni con “parti correlate”	21
3. Il trattamento tributario	22
3.1 La tassazione diretta (cenni)	22
<i>Capitolo 2 - I Ristorni</i>	27
1. I ristorni nelle società cooperative	27
1.1 Premessa	27
1.2 Criteri di determinazione: autonomia statutaria e vincoli normativi	27
1.3 Ristorni e dividendi	28
1.4 Natura economica	29
1.5 Determinazioni quantitative e relativi obblighi informativi	29
1.6 Modalità di distribuzione	33
1.7 Rappresentazione contabile	33
1.8 Il trattamento fiscale in capo alla cooperativa	36
1.9 Il trattamento fiscale in capo al socio	40
1.10 Il trattamento ai fini IVA	41
<i>Capitolo 3 - Le riserve divisibili e indivisibili</i>	42
1. Principi generali	42

1.1	Normativa di riferimento.....	42
1.2	La riserva legale.....	45
1.3	I fondi mutualistici	45
1.4	Le riserve indivisibili (ex articolo 12, Legge n. 904/1977)	46
1.5	La riserva indivisibile (ex articolo 2545- <i>octies</i> c.c.).....	47
1.6	Le riserve divisibili.....	47
1.7	Le riserve di capitale	48
1.8	La riserva da versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale e da versamenti dei soci in conto copertura perdite.....	49
1.9	Le altre riserve	49
2.	Informativa da riportare nella Nota Integrativa	50
3.	Devoluzione delle riserve indivisibili.....	50
4.	Indivisibilità e indisponibilità delle riserve – Utilizzo delle riserve a copertura della perdita – Trattamento tributario.....	52
5.	Il trattamento tributario delle riserve indivisibili (giurisprudenza).....	55
6.	Deduzione per “Aiuto alla crescita economica” (ACE).....	56
7.	Rivalutazione delle quote o azioni	58
	<i>Capitolo 4 - Il prestito sociale e i finanziamenti con capitale di rischio</i>	<i>62</i>
1.	Il prestito sociale	62
1.1	Definizione	62
1.2	Le regole operative sulla raccolta	63
1.3	L'attività di controllo	66
1.4	Gli aspetti tributari.....	67
2.	I finanziamenti con capitale di rischio	69
2.1	Premessa.....	69
2.2	I soci finanziatori	69
2.3	I soci sovventori	70
2.4	I soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa	71

Presentazione

Il movimento cooperativistico rappresenta un fondamentale volano di imprenditoria sociale. I dati più recenti indicano che le società cooperative italiane che risultano attive presso le camere di commercio al 31 dicembre 2015 sono circa 80mila, in aumento dell'1,5% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (Ufficio studi AGCI, 2016).

Questo significa che le cooperative, oltre a svolgere un fondamentale ruolo sociale, presentano una rilevanza economica assolutamente rilevante, tanto da meritare particolare attenzione anche da parte dei commercialisti che nello svolgimento quotidiano della propria attività si trovano periodicamente ad esaminare i profili di tipicità propri di queste realtà.

Il Consiglio nazionale, quindi, grazie al supporto della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali, presieduta dal prof. Capodaglio, ha deciso di predisporre e pubblicare il Quaderno "Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e nella gestione aziendale", intendendo in tal modo fornire un contributo operativo, che aspira ad essere di facile e immediato utilizzo, da parte degli iscritti e degli operatori.

L'auspicio consiste, specificamente, nel definire prassi di natura operativa che possano concorrere, da un lato, a esemplificare e definire utili strumenti tecnici (numerose sono, a questo proposito, gli schemi e le bozze di lavoro presentate), dall'altro, a definire soluzioni di riferimento in questioni che lasciano aperta la strada a comportamenti difformi, orientando il lettore verso la scelta ritenuta più adeguata.

Il documento tratta e si concentra sulle problematiche di bilancio, analizzando ambiti di interesse, quali l'informativa di bilancio inerente elementi tipici delle società cooperative (per es., in tema di trattamento riserve o del prestito sociale), il calcolo della mutualità prevalente, o il trattamento contabile dei ristorni. In considerazione anche dell'esteso ambito di attività dell'iscritto all'albo e dei naturali riflessi delle decisioni prese su ambiti diversi rispetto a quello di riferimento, in taluni casi, è stato ritenuto insufficiente esaminare i profili amministrativi e contabili, senza trattare dei correlati elementi di natura tributaria, societaria e gestionale. Tale impostazione, in linea con la "tradizione" dei documenti del Consiglio e della Commissione, consente di avere una visione di insieme del fenomeno.

In ragione della particolarità della materia, la Commissione, pur in possesso delle giuste competenze al proprio interno, ha ritenuto opportuno confrontare le proprie idee con operatori del settore ed esperti esterni. A questo fine, ringrazio per la loro collaborazione i dott. Francesco Cianciulli, Stefano Melchiorri, Vincenzo Sette e il prof. Ivano Tozzi.

Raffaele Marcello

Consigliere delegato CNDCEC

Area "Principi contabili, principi di revisione e sistema dei controlli"

Introduzione

Le società cooperative rappresentano una realtà di assoluta rilevanza nell'economia italiana, con particolare riferimento ad alcune regioni. Peraltro, lo studio dei loro bilanci e dell'incidenza delle loro peculiarità sullo svolgimento della contabilità generale non ha avuto uno sviluppo ed una divulgazione proporzionali alla loro importanza economica.

Il CNDCEC, in persona del dott. Raffaele Marcello, Delegato, fra le altre, nella Commissione per lo studio dei principi contabili, ha suggerito alla Commissione stessa di approfondire i suddetti argomenti, allo scopo di fornire ai nostri Colleghi professionisti uno strumento utile per lo svolgimento dell'assistenza alle società cooperative loro clienti.

La Commissione ha accolto con piacere l'invito ed ha prodotto il presente lavoro, di carattere prevalentemente operativo, ma non privo di spunti capaci di stimolare approfondimenti anche di natura scientifica.

Di particolare interesse può risultare la disamina della natura economica, giuridica e contabile di taluni elementi, quali i ristorni, suscettibili di diverse modalità di rilevazione contabile e di rappresentazione in bilancio. Altrettanto stimolante potrebbe essere l'analisi svolta sulle caratteristiche dei soggetti che possono rientrare nella categoria delle "parti correlate", pur avendo una natura del tutto particolare e distante dalle figure normalmente considerate in tale categoria.

L'auspicio è che questo lavoro possa realmente riuscire di aiuto ai nostri Colleghi, gravati da impegni sempre più pressanti, che lasciano sempre meno spazio allo studio ed alla ricerca sugli argomenti che costituiscono la base della nostra professione.

Gianfranco Capodaglio
Presidente della "Commissione
per lo studio dei Principi contabili nazionali" del CNDCEC

Capitolo 1 - La mutualità delle società cooperative

1. La mutualità

1.1 La funzione “sociale” delle cooperative

Il legislatore della riforma organica del diritto societario (D.lgs. n. 6/2003) è intervenuto modificando la disciplina delle società cooperative, assicurandone principalmente il perseguimento della *“funzione sociale”* e dello *“scopo mutualistico”*.

Dalla lettura delle disposizioni contenute nella legge delega, si ravvisa istantaneamente che il legislatore ha dovuto tenere conto di quanto sancito dall'articolo 45 della Costituzione che riconosce una precisa *“funzione sociale”* al mondo cooperativo, in presenza di un accertato *“scopo mutualistico”* e della propria organizzazione democratica, con l'assenza di un mero fine speculativo.

L'indicazione è stata recepita e lo stesso legislatore ha ritenuto, a giusta ragione, che il riferimento fatto dalla Legge delega alle *“cooperative costituzionalmente riconosciute”* fosse sinonimo di *“cooperativa a mutualità prevalente”*, stabilendo condizioni e requisiti necessari ad acquisire lo *“status”*.

Per detto motivo, molto spesso assorbendo le disposizioni contenute nelle norme a carattere speciale o tributario, ha riformulato il modello di società cooperativa, tenendo conto del principio indicato e già enunciato nell'articolo 14, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ovvero quello della *“prevalenza”*.

La differenza tra cooperative a *“mutualità prevalente”* e quelle *“diverse”* (o a *“mutualità non prevalente”*) è sancita da un'opzione statutaria che si attua con l'introduzione o meno di clausole non derogabili, a protezione del carattere di *“non lucratività”* del soggetto e con il rispetto di un'ulteriore opzione di carattere gestionale, che riguarda il soddisfacimento della prevalenza, tradotta dal legislatore riformatore in parametri numerici.

La cooperativa che non inserisca le clausole indicate dalle disposizioni del D.P.R. n. 601/1973, assorbite integralmente dall'attuale articolo 2514, c.c. o che non rispetti le condizioni e i parametri individuati rispettivamente dall'articolo 2512, c.c. (cooperativa a mutualità prevalente) e dall'articolo 2513, c.c. (criteri per la definizione della prevalenza) non è un soggetto giuridico *“non cooperativo”*, ma è solo una società cooperativa *“diversa”* da quella riconosciuta e gode, essenzialmente, di una minor tutela.

Le disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e le disposizioni transitorie, hanno disposto che l'applicazione delle *“agevolazioni di carattere tributario”*, siano esclusivamente riconosciute alle cooperative a mutualità prevalente, creando un sostanziale spartiacque tra le cooperative a mutualità prevalente e quelle a mutualità diversa.

Nella parte relativa alla disciplina fiscale saranno individuate, in estrema sintesi, le specifiche esenzioni applicabili alle cooperative a mutualità prevalente, con particolare riferimento alla tassazione parziale del reddito realizzato, ai fini dell'imposta sul reddito delle società (Ires), a conferma dell'importanza che il legislatore riformatore ha rivolto in favore delle cooperative costituzionalmente riconosciute.

La portata innovativa della disciplina, come riformata dal D.lgs. n. 6/2003, è tangibile alla sola lettura di determinati articoli del Codice, con particolare riferimento a quelli riferiti alle società cooperative che vanno dall'articolo 2511 all'articolo 2545-*octiesdecies*, c.c., con l'introduzione di determinati parametri, per quanto concerne la verifica della prevalenza, la scomparsa della piccola società cooperativa, l'adozione dei modelli di società per azioni o a responsabilità limitata, l'istituzione dell'Albo nazionale delle cooperative e l'inserimento nelle norme del Codice del "ristorno", simbolo di centralità dello scopo mutualistico.

Alle novità indicate, si devono aggiungere quelle riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo, soprattutto con riferimento agli obblighi imposti dall'articolo 2545-*octies*, c.c., nel caso in cui la cooperativa perda la mutualità e quella relativa alla possibilità, seppure limitata alle cooperative a mutualità diversa, di trasformare la stessa società cooperativa in altro soggetto giuridico, sia essa una società lucrativa o un consorzio (cosiddetta "trasformazione eterogenea"), superando il vecchio divieto imposto dall'articolo 14, della Legge n. 127/1971.

È opportuno anche ricordare che l'articolo 2518, c.c. ha disposto che *"nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio"* e che, pertanto, il legislatore riformatore ha eliminato la responsabilità illimitata.

1.2 Lo scopo mutualistico

L'articolo 45 della Carta Costituzionale ha sancito che *"la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata"*, con la conseguenza che il riconoscimento avviene solo nei confronti di quelle cooperative che denotano un forte carattere mutualistico e che sono prive di un fine speculativo privato.

Di fatto, non esistono fonti normative che stabiliscono con certezza cosa si debba intendere per "scopo mutualistico" e, pertanto, la ricerca risulta un lavoro vano, poiché nessun legislatore ha mai definito o stabilito criteri o canoni precisi cui ricondurre tale definizione.

La definizione forse più pratica è quella rinvenibile nella relazione al Codice Civile, dove si afferma che *"le società cooperative sono nettamente distinte da altre imprese sociali o società propriamente dette. Questa distinzione si fonda sullo scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative consistente nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato, mentre lo scopo delle imprese sociali in senso proprio è il conseguimento e il riparto degli utili patrimoniali"*.

Il legislatore riformatore, nel pieno rispetto della delega, ha utilizzato ben due articoli per definire la mutualità: l'articolo 2512, c.c. (cooperativa a mutualità prevalente), che ha fissato l'ambito dello scambio mutualistico, e l'articolo 2513, c.c. (criteri per la definizione della prevalenza), che ha stabilito precisi criteri "quantitativi" per verificare la presenza della condizione di "prevalenza" della mutualità.

L'articolo 2512, c.c. ha, infatti, disposto che le cooperative di consumo svolgano la propria attività in prevalenza in favore dei soci, le cooperative di produzione lavoro devono avvalersi delle prestazioni lavorative dei propri soci per lo svolgimento della propria attività e le cooperative di conferimento devono acquisire beni o servizi in prevalenza apportati dai soci.

Il successivo articolo 2513, c.c. converte la prevalenza in termini “quantitativi”, stabilendo, in via generale, che il principio deve ritenersi rispettato quando per le varie tipologie di cooperative (consumo, lavoro e conferimento) il rapporto con il socio supera il 50% e introduce l’obbligo, da parte dell’organo amministrativo e dei sindaci, di documentare nella nota integrativa i parametri richiesti.

Pertanto, nelle “cooperative di utenza” si raggiungerà la prevalenza quando i ricavi dalle vendite di beni e dalle prestazioni di servizi verso soci saranno superiori al 50% del totale dei ricavi e delle prestazioni indicate nell’aggregato A.1) del bilancio di esercizio, nelle “cooperative di lavoro” quando il costo del lavoro, in qualsiasi forma sia esercitato (dipendente, autonomo o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ecc.) e nel rispetto delle normative vigenti, risulti superiore al 50% del valore complessivo del costo del lavoro indicato negli aggregati B.9) (subordinato) e B.7) (autonomo) e, infine, nelle “cooperative di conferimento” quando il costo della produzione per servizi ricevuti o per beni conferiti dai soci risulti superiore al 50% dei servizi indicati nell’aggregato B.7) o delle merci o materie prime acquistate inserite nell’aggregato B.6) del conto economico, di cui al comma 1, dell’articolo 2425, c.c.

Con riferimento alla presenza di più scambi mutualistici nella stessa cooperativa, il legislatore ha disposto che, ai fini del rispetto della percentuale superiore al 50%, si deve far riferimento alla “media ponderata” delle percentuali delle lettere indicate al punto che precede mentre, per quanto concerne le “cooperative agricole”, il legislatore ha stabilito che la prevalenza sussiste quando il rapporto fra la “quantità” o il “valore” dei prodotti conferiti dai soci supera il 50% della quantità o del valore dei prodotti complessivamente acquisiti, con la conseguenza che non si rende necessario, ai fini della determinazione della mutualità, riferirsi al rapporto di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 2513, c.c., che resta fermo per tutte le altre cooperative di conferimento.

Per quanto concerne l’assenza di fini speculativi, affinché l’ente ottenga il riconoscimento di cooperativa a mutualità “prevalente”, con la possibilità di applicare, soprattutto, le agevolazioni a carattere fiscale e tributario, si rende necessario che lo statuto sociale contenga alcune clausole “inderogabili”, individuate dall’articolo 2514, c.c.

Pertanto, come indicato nel citato articolo 2514, c.c., le cooperative che vogliono ottenere lo “status” di cooperative costituzionalmente riconosciute, ottenendo le agevolazioni a esse riconosciute, devono necessariamente rispettare il dettato delle disposizioni inserite negli articoli 2512 e 2513, c.c. e prevedere, necessariamente, nei propri statuti sociali:

- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società cooperativa, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Infine, le cooperative devono deliberare l'introduzione o la soppressione delle clausole inderogabili indicate, soltanto con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Naturalmente, il mancato rispetto di quanto indicato comporta il mancato riconoscimento della prevalenza, fatte salve specifiche deroghe che saranno trattate in seguito, per effetto delle disposizioni contenute dall'articolo 111-*undicies*, delle disposizioni transitorie e di attuazione del Codice Civile, di cui al R.D. n. 318/1942.

1.3 Le peculiarità delle cooperative

Fissati i criteri generali necessari per l'ottenimento della qualifica di cooperativa a "mutualità prevalente", occorre evidenziare come si esplica, all'interno della stessa società, lo scopo mutualistico facendo riferimento, in particolare, a quanto enunciato dall'articolo 2516, c.c. che, trattando i rapporti con i soci, dispone che *"nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento"*.

Di non secondaria importanza l'assunto del punto 3), del comma 3, dell'articolo 2521, c.c., che richiede l'indicazione specifica nell'oggetto sociale dei requisiti e degli interessi dei soci, con riferimento all'obbligo di evidenziare lo scopo mutualistico, mentre il legislatore riformatore ha previsto, al comma 3, dell'articolo 2527, c.c., la possibilità che la società cooperativa preveda nello statuto sociale l'ammissione di soci "in formazione", nel limite massimo di un terzo del numero totale dei soci operatori.

L'ultimo esempio di concreta realizzazione dello scopo mutualistico è l'inserimento, nella disciplina del codice, del "ristorno" che ora trova la sua giusta collocazione in ben due articoli del Codice Civile:

- al punto 8), del comma 3, dell'articolo 2521, c.c., con il quale viene richiesta la modalità di ripartizione;
- all'articolo 2545-*sexies*, c.c. che ne sancisce la presenza, disponendo l'obbligatoria determinazione dei criteri di ripartizione ai soci, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Infine, si evidenzia che il richiamato articolo 2545-*sexies*, c.c. stabilisce che l'atto costitutivo deve determinare *"i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci"*.

1.4 La verifica per il possesso della mutualità

Sulla base del dettato letterale del comma 1, dell'articolo 2513, c.c., *"gli amministratori e i sindaci"* devono documentare la condizione di prevalenza in seno alla nota integrativa, con un intervento nella redazione del documento di competenza dell'organo amministrativo, a cura dell'organo di controllo.

Sul punto è necessario confermare che la necessità di indicare i parametri richiesti in nota integrativa è posta esclusivamente in capo all'organo amministrativo che la redige e che, solo nella specifica relazione, quella indicata dall'articolo 2429, c.c. (Relazione dei sindaci e deposito bilancio), i sindaci ne debbano evidenziare il rispetto, confermandone i valori.

Per quanto riguarda la mutualità "interna" o "egoistica", la relazione ha chiarito che si tratta di *"fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero"*

sul mercato” e, il comma 1, dell’articolo 2512, c.c. stabilisce un principio di carattere generale della “prevalenza”, indicando in modo specifico e per ogni “*genus*” di società cooperativa, i rapporti cui si debba far riferimento, ai fini della determinazione, mentre il successivo articolo 2513, c.c. determina i parametri contabili necessari a documentare la condizione di prevalenza, come individuata dal comma 1, del citato articolo 2512, c.c.

Il legislatore ha, innanzitutto, confermato che lo scopo mutualistico si realizza mediante l’integrazione del contratto sociale con autonomi contratti di scambio, tesi essenzialmente a far conseguire ai soci il vantaggio mutualistico, indicando tre ipotesi diverse, correlate al settore merceologico in cui la stessa cooperativa opera.

Per cui, quando ci si riferisce alle cooperative in cui il rapporto mutualistico si realizza attraverso la domanda del socio per l’ottenimento di beni o servizi, tipico delle cooperative di “consumo” come le cooperative di utenza, edilizie, di servizi e di consumo propriamente dette inserite, per esempio, nella grande distribuzione dei prodotti alimentari e non, la prevalenza si realizza nella cosiddetta area ricavi – soci clienti.

Quando, invece, ci si riferisce alle cooperative di “produzione lavoro”, la prevalenza si realizza quando le prestazioni di lavoro, con utilizzo dei soci cooperatori e sviluppate con qualunque modalità prevista dalle vigenti leggi in tema di lavoro, pertanto a carattere sia subordinato che autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, risultano maggiori rispetto a quelle prestate da terzi soggetti, tanto che lo scopo mutualistico si realizza nell’area costo del lavoro – soci lavoratori.

Infine, nelle cooperative di “conferimento”, il rispetto del criterio della prevalenza si ottiene quando i fattori necessari alla produzione (beni o servizi) risultano acquisiti dai soci in via prevalente e lo scambio mutualistico si realizza nell’area costi per materie e/o costo per servizi dei soci – fornitori e ne sono un tipico esempio le “cooperative agricole” che manipolano e trasformano (comma 3, dell’articolo 2135, c.c.) i prodotti conferiti dai soci e ne curano anche la successiva fase di commercializzazione.

L’articolo 2513, c.c., poi, fissa precisi parametri quantitativi e il criterio adottato, al fine della verifica della sussistenza del principio della prevalenza, è in tal caso esclusivamente e strettamente numerico, con l’obbligo da parte della cooperativa di effettuare operazioni con o a favore dei soci nella gestione caratteristica, nella percentuale superiore alla soglia del 50%, rispetto al volume complessivo dei ricavi realizzati o dei costi sostenuti dalla cooperativa, in relazione appunto al “*genus*” del soggetto giuridico.

Certo è che la prevalenza deve essere valutata non solo con il semplice raffronto numerico delle operazioni svolte con i soci e con i terzi, ma bensì con riferimento a quelle voci del conto economico nelle quali si esprime il rapporto di scambio mutualistico e, pertanto, ai fini del calcolo della prevalenza si deve *“fare riferimento ai principi contabili generalmente accolti che precisano regole da osservarsi nella redazione del bilancio nel suo complesso e nella determinazione delle singole voci. Si ottiene così una ragionevole certezza nell’individuazione dei singoli termini di paragone da considerare nel calcolo dei rapporti fissati dall’articolo 2513 del Codice Civile”*.

Configurandosi una società cooperativa operante in più settori merceologici, la prevalenza deve essere valutata con riferimento alla “media ponderata” dei valori percentuali relativi dei vari settori, con riferimento a quelli individuati dallo

stesso articolo 2513, c.c., mentre le cooperative agricole, che devono esercitare le attività indicate dall'articolo 2135, c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse alle dette attività principali), come novellato dal D.lgs. n. 228/2001 (norma sull'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo), ai sensi dell'articolo 111-*septies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile, devono rispettare la soglia del 50% ma con riferimento, a totale discrezione dell'organo amministrativo, della "quantità" o del "valore" dei prodotti acquisiti nell'esercizio della propria attività.

Per quanto concerne le cooperative "sociali", l'articolo 111-*septies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile stabilisce che devono essere considerate a "mutualità prevalente" "indipendentemente" dal possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2513, c.c., ma sempre che rispettino la legge speciale, di cui alla Legge n. 381/1991. L'articolo 223-*terdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile afferma che le banche di credito cooperativo sono anch'esse ritenute "ex lege" a mutualità prevalente, quando rispettano la normativa speciale che impone, prima di tutto, di destinare la loro attività a favore dei soci.

Infine, il legislatore ha previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può derogare al requisito della prevalenza, come definito dall'articolo 2513, c.c., in presenza di situazioni particolari e nel rispetto di determinate condizioni.

1.5 La mutualità "prevalente" e quella "diversa"

Con riferimento a quanto esposto, è evidente che il legislatore della riforma organica ha individuato specifici criteri necessari alla verifica della prevalenza che comportano la collocazione delle cooperative tra quelle a mutualità "prevalente" o tra quelle a mutualità "diversa" (o "non prevalente").

Di conseguenza, si rende necessario definire "a monte", in sede di predisposizione degli atti costitutivi, la collocazione della stessa cooperativa, scegliendo in quale ambito il soggetto vuole operare, consapevoli che le agevolazioni di carattere fiscale e tributario saranno riservate esclusivamente alle sole cooperative che decideranno di avere come scopo principale la mutualità mentre le cooperative diverse beneficeranno solo di quei vantaggi previsti per la generalità dei soggetti giuridici o previsti per le stesse cooperative ma non vincolate al rispetto della prevalenza.

Le cooperative "diverse" (o a mutualità non prevalente), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2545-*quater*, c.c., in tema di accantonamento obbligatorio a riserva legale di almeno il 30% degli utili netti annuali – e tenendo conto anche delle disposizioni contenute nel comma 2, dell'articolo 223-*quinquiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del medesimo Codice (testualmente: "*in deroga all'articolo 2545-quater del codice civile, le cooperative di cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva legale il venti per cento degli utili netti annuali*") – possono disporre liberamente degli utili realizzati senza subire alcuno dei limiti indicati dall'articolo 2514, c.c.

Sul piano strutturale le società cooperative, a prescindere dalla presenza o meno della mutualità, potranno adottare la forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, in presenza di determinate condizioni, applicando le relative disposizioni anche per quanto concerne le nuove forme di "governance" che tengano conto delle mutate esigenze del mercato, al fine di favorire la competitività delle imprese e ottenere un più facile accesso al mercato dei capitali.

La perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente avviene alternativamente per cause oggettive al venir meno della prevalenza degli scambi con i soci per due esercizi consecutivi o per scelta volontaria, quando sono soppresse o modificate le clausole mutualistiche sulla distribuzione degli utili e riserve; in tale ultimo caso, trattandosi di modifica dell'atto costitutivo, la delibera rientra tra le competenze dell'assemblea straordinaria e richiede l'intervento del notaio per la redazione del relativo verbale, con efficacia all'iscrizione nel registro delle imprese.

1.6 Le deroghe al rispetto dei parametri del Codice Civile

L'articolo 111-*undecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile dispone che, in presenza di determinate situazione soggettive od oggettive e indipendentemente dal ricorso dei requisiti, come indicati dall'articolo 2513, c.c., talune società cooperative potranno essere comunque considerate a mutualità prevalente, seppure in subordine all'inserimento in apposito decreto interministeriale.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico potrà individuare gli "status" o le situazioni per cui determinate società cooperative e enti potranno beneficiare della deroga al rispetto delle condizioni di prevalenza, di cui all'articolo 2513, c.c. ma solo in presenza di:

- particolare struttura dell'impresa e del mercato in cui detti soggetti operano;
- specifiche disposizioni normative, cui le cooperative devono uniformarsi;
- realizzazione di beni destinati allo scambio mutualistico che richiedono il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.

Nel rispetto delle condizioni indicate, il Ministro dello Sviluppo Economico ha già emanato il D.M. 30 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio 2006, individuando le seguenti tipologie di cooperative, come beneficiarie della deroga al rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2512 e 2513, c.c.:

- **cooperative di lavoro** che utilizzano lavoratori "non" soci assunti in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale o di convenzione con la Pubblica Amministrazione; il relativo costo del lavoro non deve essere considerato ai fini della determinazione dell'indice di prevalenza richiesto dall'articolo 2513, c.c. come pure deve rimanere escluso il costo relativo a soggetti che per previsione di legge non possono acquisire la qualità di socio;
- **cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica** non devono utilizzare ai fini della costruzione dell'indice di prevalenza, i ricavi ottenuti per la fornitura di energia erogata in base a contratti o rapporti, a carattere obbligatorio o imposti. La "ratio" è evidente, in quanto in capo a queste cooperative molto spesso si formano obblighi di erogazione dell'energia alla generalità dei soggetti allacciati alla rete gestita dalla stessa ma che, non necessariamente, risultano qualificati come soci;
- **cooperative agricole di allevamento e di conduzione** (stalle sociali) quando almeno un quarto dei mangimi necessari all'allevamento stesso è ottenibile dai terreni dei soci e della cooperativa e, detta deroga, mutuando i contenuti di una norma fiscale, l'articolo 10 del D.P.R. n. 601/1973, ne ha ripreso i termini ed ha allineato la richiesta

civilistica con quella fiscale. Per quanto concerne le cooperative agricole di conduzione è richiesto che i terreni “coltivati dai soci” superino la percentuale del 50% dell'estensione complessiva dei terreni condotti dalla stessa cooperativa;

- **enti di formazione** costituiti nella forma giuridica di cooperativa che non devono considerare ai fini degli indici i finanziamenti erogati dalla Pubblica Amministrazione;
- **cooperative per il commercio equo e solidale** che operano in via prevalente in determinati settori a particolare rilevanza sociale sono considerate a mutualità prevalente, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2513, c.c.. Il decreto stabilisce che per equo e solidale deve intendersi il commercio di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente in Paesi in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo B), di cui alla Legge n. 381/1991, con garanzia di pagamento minimo a prescindere dall'effettivo valore di mercato, avvalendosi eventualmente anche dell'attività volontaria dei soci;
- **società finanziarie** presenti sul territorio e costituite nella veste giuridica di cooperativa, ai sensi della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 (cosiddetta “Legge Marcora”) che devono essere considerate a mutualità prevalente, quando rispettano le disposizioni contenute nell'articolo 2514, c.c., concernente le clausole inderogabili;
- **cooperative giornalistiche**, di cui alla Legge 5 agosto 1981, n. 416, che per lo sviluppo degli indici non debbono tenere conto del costo relativo al lavoro “occasionale”;
- **cooperative di consumo operanti nei territori montani** collocate esclusivamente nei territori montani, come individuati dalle leggi vigenti, con popolazione non superiore a 10.000 abitanti;
- **soci di enti giuridici** che possono comprendere nel valore delle cessioni di beni e servizi verso i soci, ai fini del calcolo della prevalenza disposto dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 2513, c.c., quelle effettuate nei confronti di “persone fisiche” socie di enti giuridici aventi la qualifica di soci della cooperativa;
- **cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche**, che possono assimilare ai ricavi ottenuti dall'esercizio delle attività con i propri soci, i ricavi realizzati in relazione ai servizi di informazione derivanti dallo svolgimento di attività con le Pubbliche Amministrazioni, per i quali il corrispettivo è determinato in misura pari ai costi sostenuti dalla stessa cooperativa per la produzione di detti servizi o si riferisca al costo dei servizi acquistati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soddisfare necessità e interessi pubblici, ai sensi del comma 24, dell'articolo 55, Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il decreto citato, infine, indica un'ulteriore deroga di carattere generale, in presenza di eventi straordinari come le calamità e le avversità atmosferiche stabilendo che, se gli eventi risultano dichiarati dalle autorità competenti e hanno effettivamente recato danni alle colture, alle infrastrutture e agli impianti di produzione, i due anni richiesti dall'articolo 2545-*octies*, c.c. (articolo che dispone sulla procedura da mettere in atto alla perdita della mutualità) decorrono dal venir meno degli effetti degli eventi dannosi, riconoscendo, di fatto, la prevalenza alla cooperativa, in assenza dei parametri richiesti dall'articolo 2513, c.c., con un effetto di sospensione.

2. L'informativa di bilancio

2.1 I dati e le informazioni necessarie nel bilancio

Le società cooperative devono redigere il bilancio di esercizio, nel rispetto dei principi disposti a carico delle società di capitali (articoli 2423 e ss. c.c.), con le stesse modalità redazionali, delle società di capitali, ma tenendo conto dei differenti e sostanziali obiettivi¹.

Si evidenzia, inoltre, che le cooperative, in presenza di situazioni particolari, sono obbligate alla redazione di altri due tipi di bilancio, con specifiche caratteristiche e con l'obiettivo di determinare il valore "effettivo" del patrimonio da devolvere interamente ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione: il bilancio a carattere "straordinario", ai sensi dell'articolo 2545-*octies*, c.c., nel caso in cui la società fuoriesca dal regime "privilegiato" di cooperativa a mutualità prevalente e il bilancio di "trasformazione", nel caso in cui la cooperativa "diversa" o a mutualità "non prevalente" si trasformi in una delle società di persone, di capitale o, addirittura, in un consorzio, attuando la cosiddetta trasformazione eterogenea.

Il bilancio di una società cooperativa deve essere in grado di rappresentare fedelmente la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ma, con particolare riferimento alle informazioni obbligatorie, si deve avere cura di indicare una serie di ulteriori informazioni specifiche, in ordine soprattutto alla distinzione tra valori conseguiti in dipendenza di rapporti di scambio mutualistico e non, alla destinazione mutualistica interna ed esterna di carattere obbligatorio e facoltativo evidenziando, infine, i valori relativi all'accumulazione e formazione del patrimonio indivisibile e non disponibile.

Le informazioni "specifiche" per le società cooperative sono contenute in una serie di disposizioni "disseminate" all'interno del Codice Civile, con espresso riferimento agli elementi "peculiarissimi" che caratterizzano e differenziano questi soggetti giuridici rispetto ad altri, con la conseguenza che, nella predisposizione dei bilanci, i redattori non seguono un preciso indirizzo, ma si comportano in modo disomogeneo, talvolta inserendo dati e informazioni eccessivi, talvolta omettendo dati e informazioni richieste dalla legislazione vigente.

Confermando l'obbligo di redigere, a cura degli amministratori, la "Relazione sulla gestione", come disposto dall'articolo 2428, c.c. e, a cura dei sindaci, la "Relazione dei sindaci", come richiesto dall'articolo 2429, c.c., è opportuno segnalare che per le stesse cooperative si rende obbligatoria anche la redazione della "Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa", a cura degli stessi organi (amministratori e sindaci), come già previsto dall'articolo 2, della Legge n. 59/1992.

Nella "relazione sulla gestione", l'organo amministrativo deve indicare, soprattutto, il carattere mutualistico delle cooperative e le politiche associative perseguite dall'ente, con particolare attenzione alla procedura di ammissione dei soci e al carattere "aperto" dello stesso ente.

¹ Esula dallo scopo del documento l'analisi delle tipicità del bilancio delle banche di credito cooperativo, redatto in conformità agli IFRS e alle indicazioni della Banca d'Italia.

Come indicato dall'articolo 2545, c.c., gli amministratori e i sindaci devono redigere un apposito documento, indicando in modo anche estremamente sintetico, ma necessariamente esaustivo, l'attività svolta dalla cooperativa nel corso dell'esercizio sociale, con riferimento al conseguimento dello scambio mutualistico, individuando e indicando atti, sviluppi ed evoluzione dell'attività di scambio, con evidenza dei benefici effettivamente assegnati ai soci.

Un punto estremamente importante e qualificante delle cooperative è, come già accennato, quello, concernente i "ristorni" e, in tema di bilancio, si rende necessario, ai sensi del comma 2, dell'articolo 2545-*sexies*, c.c., indicare separatamente, in detto documento, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo le eventuali e diverse gestioni mutualistiche.

Posto che, innanzitutto, la società cooperativa deve risolvere internamente l'annoso problema di quali procedure adottare al fine di rilevare, con assoluta certezza, i valori derivanti dalle attività svolte con i soci e con i terzi, si rende comunque necessario, ai fini di poter assegnare i ristorni ai soci, oltre che a prevedere gli stessi nell'atto costitutivo con l'indicazione dei criteri di ripartizione, individuare dalla contabilità generale l'attività svolta con soci e con i non soci e rilevare un avanzo di gestione, indicare nella nota integrativa una serie di informazioni, con particolare riguardo al possesso dei requisiti indicati nell'atto costitutivo e nel regolamento interno per il riparto alla presenza di utile o avanzo di gestione, all'indicazione dell'attività svolta con i soci e della relativa percentuale e al valore del ristorno attribuibile al socio, nel rispetto dell'entità dell'avanzo o utile gestionale.

Al fianco delle indicazioni generali, richieste per tutte le società lucrative e, di conseguenza, anche per le società cooperative, i documenti di bilancio devono contenere specificatamente quanto segue:

- a) in presenza di una variegata tipologia di soci, la dettagliata "composizione del capitale sociale";
- b) i criteri applicati nella "gestione sociale" per il conseguimento dei rapporti inerenti lo "scambio mutualistico", di cui all'articolo 2545, c.c.;
- c) il rispetto o il mancato rispetto dei criteri necessari alla definizione della "prevalenza" mutualistica, di cui al comma 1, dell'articolo 2513, c.c.;
- d) le ragioni delle determinazioni assunte, con particolare riguardo all'"ammissione dei nuovi soci", di cui all'ultimo comma, dell'articolo 2528, c.c.;
- e) la modalità di formazione e assegnazione dei "ristorni", di cui al comma 2, dell'articolo 2545-*sexies*, c.c.;
- f) l'entità dei "prestiti sociali" e la relativa remunerazione;
- g) i "rapporti sviluppati" nel corso dell'esercizio con le varie categorie di soci, con particolare riferimento alla categoria dei soci cooperatori e dei soci finanziatori;
- h) i "rapporti economici e finanziari" intrattenuti con il sistema cooperativo, compresi quelli intrattenuti con altre cooperative e con consorzi, con l'indicazione degli oneri sostenuti e dei proventi realizzati;
- i) le operazioni eseguite con "parti correlate", di cui al n. 22-*bis*, del comma 1, dell'articolo 2427, c.c..

Con particolare riferimento alle informazioni evidenziate nelle precedenti lettere b) (scambio mutualistico), d) (ammissione nuovi soci) e f) (entità dei prestiti sociali), si rende necessario fornire una informativa minima, nella relazione sulla gestione.

Pertanto, in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 2545, c.c. e nell'articolo 2, della Legge n. 59/1992, l'organo amministrativo dovrebbe attestare, quantomeno, di aver salvaguardato il carattere mutualistico della cooperativa, indicando la movimentazione dei soci avvenuta nel corso del periodo (anno) considerato.

L'informativa di bilancio inerente la salvaguardia del carattere mutualistico (esempio)

Cooperativa di produzione e lavoro						
<p><i>"L'organo amministrativo attesta di aver salvaguardato il carattere mutualistico della cooperativa e di aver raggiunto gli scopi sociali prefissati, così come sancito dallo Statuto Sociale.</i></p> <p><i>Infatti, si evidenzia che lo scopo della cooperativa si sostanzia nell'articolo <...> dello Statuto Sociale, il quale stabilisce che "lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, una continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci".</i></p> <p><i>In ossequio a quanto sancito dall'articolo 2528, c.c., l'organo amministrativo, con riguardo all'ammissibilità di nuovi soci, specifica che ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti statuari e di legge, da parte dei lavoratori richiedenti l'ammissione nonché alla valutazione delle capacità professionali espresse e all'interesse mostrato per le problematiche della cooperativa.</i></p> <p><i>Con riferimento alla base sociale, si dà atto che nell'anno <...> sono stati ammessi n. <...> nuovi soci, di cui <...> quali soci cooperatori, <...> di soci sovventori, <...>, ecc. ... tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti contenuti nell'apposito Regolamento e sono state rigettate n. <...> domande di ammissione, di cui n. <...> da parte dell'Assemblea, in ossequio a quanto disposto dal comma 4, dell'articolo 2528, c.c.</i></p> <p><i>Nel medesimo anno, si sono concretizzati n. <...> recessi, la maggior parte conseguenti a uscite per dimissioni.</i></p> <p><i>Di conseguenza, il numero dei soci lavoratori al 31/12/<...> risulta pari a <...>, con un incremento netto di <...> unità e, con un rapporto sul totale dei dipendenti pari al <...>%.</i></p> <p><i>Di seguito si dà evidenza dell'assetto societario, con suddivisione per categoria, alla data di chiusura dell'esercizio considerato e del precedente:</i></p>						
Data di riferimento	Soci cooperatori – persone fisiche	Soci cooperatori – persone giuridiche	Soci finanziatori (persone fisiche) e sottoscrittori di titoli di debito	Soci finanziatori (persone giuridiche) e sottoscrittori di titoli di debito	Soci ammessi alle categorie speciali	
Esercizio attuale						

Cooperativa di produzione e lavoro					
Esercizio precedente					

Pertanto, l'organo amministrativo dovrebbe informare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sull'attività esercitata dall'ente nel periodo considerato;
- sulle risorse utilizzate e/o fornite dai soci cooperatori (per esempio, ore lavorate, prodotti conferiti, fruibilità dei prodotti per le cooperative di consumo e quant'altro);
- sugli aspetti economici e patrimoniali derivanti dall'attività svolta dalla cooperativa (risorse esterne, accantonamento riserve, versamenti obbligatori ai fondi mutualistici e quant'altro);
- sui criteri adottati per l'ammissione dei soci o per il rigetto delle stesse;
- sulla necessità di attingere a risorse esterne alla cooperativa;
- sulla partecipazione dell'ente a gare o appalti, pubblici e/o privati.

Dopo questa possibile informativa, da adattare in relazione alla tipologia di cooperativa, risulta ulteriormente opportuno fornire un dettaglio sui "prestiti sociali", suddivisi per scadenze e tassi di interesse applicati, con ulteriore indicazione della eventuale presenza della postergazione del rimborso rispetto al pagamento dei creditori sociali, nonché del rispetto della soglia massima di raccolta per le persone fisiche e una informazione minima circa la gestione della raccolta e l'impiego dei fondi raccolti.

L'informativa di bilancio in merito al prestito sociale (esempio)

Prestito sociale – Prospetto informativo				
Importo	Tasso di interesse applicato	Data di raccolta	Scadenza	Postergazione nel rimborso

Si tenga conto, inoltre, che le informazioni di cui alle precedenti lettere b) e d), sono da inserire all'interno della nota integrativa quando si omette la "Relazione sulla gestione", in caso di redazione del bilancio in forma "abbreviata".

Tali indicazioni dovrebbero essere indicate all'interno dei documenti di bilancio (relazione sulla gestione o nota integrativa), con l'inserimento di capitoli appositamente titolati e dedicati, anche in relazione alla tipologia della cooperativa (agricola, di produzione e lavoro, sociale e quant'altro), specificando l'eventuale regime derogatorio alla prevalenza applicato.

Attestazione della prevalenza ai sensi degli articoli 2512 e 2513 c.c.

(esempio)

La Cooperativa è iscritta nell'Albo nazionale delle società cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - al numero <...> come richiesto dall'ultimo comma, dell'articolo 2512, c.c.

La stessa realizza lo scambio mutualistico <...>.

Ai fini di dimostrare il possesso del requisito della "prevalenza", si è proceduto, in ossequio alle norme regolamentari di cui sopra, al seguente confronto <...>.

Da ciò consegue che la condizione di prevalenza è documentata, con riferimento a quanto prescritto dalla lettera <...>, comma 1, dell'articolo 2513, c.c., dal rapporto tra i sotto riportati dati contabili.

<...>.

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c. sia raggiunto, poiché l'attività svolta con i soci rappresenta il <...> % dell'attività complessiva.

È opportuno evidenziare, ulteriormente, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente approvato per mezzo del Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2015 il nuovo verbale di revisione, con il quale, ha previsto uno schema specifico per la verifica della prevalenza, che tiene conto dei due esercizi considerati.

L'utilizzo di tale schema anche all'interno del documento di bilancio non può che agevolare gli interessati (soci e soggetti terzi) nella verifica del mantenimento dei requisiti di mutualità, come richiesto dalle disposizioni, di cui all'articolo 2545-*octies*, c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente).

Scheda di controllo (esempio articolato sul verbale di revisione del Ministero dello Sviluppo Economico)

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'art. 2513 C.C.			
Il revisore dovrà effettuare la verifica per l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello relativo all'esercizio precedente		Esercizio N _____	Esercizio N-1 _____
<u>1) attività svolta prevalentemente in favore dei soci</u>			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni =	A1 verso soci	= X%	= X%

	Totale A1		
<u>2) attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci</u>			
Costo del lavoro =	B9 verso soci	= Y%	= Y%

	Totale B9		
<u>3) attività svolta prevalentemente avvalendosi degli apporti dei soci</u>			
Costo dei beni conferiti =	B6 conferiti dai soci	= W%	= W%

	Totale B6		
Costo della prestazione di servizi ricevuti =	B7 ricevuti dai soci	= K%	= K%

	Totale B7		
<u>4) attività svolta realizzando contestualmente più tipi di scambio mutualistico</u>			
Determinazione dell'eventuale media ponderata per la condizione di prevalenza:			
(A1 * X%) + (B9 * Y%) + (B6 * W%) + (B7 * K%)	(A1 soci + B9 soci + B6 soci + B7 soci)		
----- =	-----	= Z%	= Z%
A1 + B9 + B6 + B7	A1 + B9 + B6 + B7		
N.B.) - a) compilare <u>solo</u> la parte relativa alla tipologia di scambio mutualistico realizzata dalla cooperativa.			
- b) <u>solo</u> in caso di cooperative che realizzino contestualmente più tipologie di scambio mutualistico compilare i relativi punti e determinare la media ponderata.			
- c) la prevalenza è verificata se il risultato finale è maggiore del 50%.			

Si ritiene opportuno, invece, per quanto concerne le cooperative a mutualità prevalente "di diritto" o beneficiarie delle deroghe, fornire, in alternativa alla indicazione dei parametri quantitativi sopra evidenziati, tutte le informazioni utili a confermare lo "status".

Pertanto, con riferimento alle cooperative sociali, che si ricorda sono riconosciute a mutualità prevalente, ai sensi dell'articolo 111-septies delle disposizioni transitorie e di attuazione del Codice Civile, se rispettano i requisiti di cui alla Legge n. 381/1991, si rende necessario indicare alcuni elementi aggiuntivi, al fine di informare i soci sull'effettivo perseguimento, attuazione e applicazione delle condizioni poste dalla stessa legge speciale.

A tal fine, nei documenti di bilancio, si rende opportuno riportare gli estremi di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali e necessario indicare la tipologia di cooperativa sociale, l'attività effettivamente ed efficacemente esercitata, il tipo di rapporto mutualistico tra la cooperativa e i soci, l'eventuale utilizzo di soci - volontari, con indicazione del numero e del loro apporto ai fini del perseguimento dello scopo sociale e dell'oggetto sociale, la dichiarazione del rispetto delle condizioni di prevalenza e, infine, per le cooperative sociali di tipo "B", la dimostrazione del possesso di quanto richiesto, dal comma 2, dell'articolo 4, della Legge n. 381/1991.

Lo stesso discorso resta valido e applicabile, con l'indicazione dei valori o dei dati necessari a convalidare lo "status", alle altre cooperative ritenute, "ex lege", a mutualità prevalente, come quelle agricole, che devono esercitare le attività individuate dall'articolo 2135, c.c. e rispettare i parametri indicati dal comma 3, dell'articolo 2513, c.c. e le banche di credito cooperativo, che devono rispettare le disposizioni contenute nel Testo Unico Bancario (T.U.B.), di cui al D.lgs. n. 385/1993 e le leggi speciali del settore, continuando ad applicarsi le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della Legge n. 366/2001, unitamente alle banche popolari e ai consorzi.

2.2 Le operazioni con "parti correlate"

Si evidenzia, inoltre, che il punto 22-bis), del comma 1, dell'articolo 2427, c.c. richiede che nei documenti di bilancio (nota integrativa) si segnalino anche le operazioni "realizzate con parti correlate".

La nota integrativa, pertanto, deve indicare le operazioni realizzate con parti correlate (se le stesse sono rilevanti e concluse a non normali condizioni di mercato), precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione, relativi a tali operazioni e necessari per la comprensione del bilancio. Tale previsione resterà sostanzialmente invariata anche a seguito dell'implementazione delle nuove previsioni del D.lgs. n. 139/2015 che introducono nel diritto positivo nazionale la direttiva contabile 2013/34/UE².

Con particolare riferimento alle società cooperative è possibile che il conseguimento dello scopo mutualistico si realizzi anche attraverso operazioni economiche che assumono la qualifica di "parte correlata"; si pensi, per esempio, all'acquisto di beni o servizi o al conferimento del lavoro dei soci cooperatori che rivestono ulteriori qualifiche come dirigenti e/o amministratori.

In tale situazione, in ossequio a quanto richiesto dalla legislazione vigente, si renderebbe necessario indicare, nel documento di bilancio, nell'apposita sezione, le transazioni eseguite da soggetti qualificabili come "parti correlate", anche se le stesse rientrano nel normale "scambio mutualistico" tra soci ed ente.

In effetti, però, è opportuno evidenziare che, molto più spesso di quanto si pensi, nelle società cooperative, i dirigenti e gli amministratori sono anche soci e, al pari di tutti gli altri, sono sicuramente nella condizione di eseguire operazioni di natura economica di favore. In tal caso, però, la disciplina in commento non deve essere applicata, e di conseguenza nemmeno le relative indicazioni in bilancio, giacché risulta preminente la qualifica di socio, rispetto a quella di amministratore, con l'ulteriore evidenza che, in linea di principio, non si tratta di un'operazione "individuale" influenzabile dall'amministratore per realizzare una propria utilità, in vigenza di una disciplina che prevede, tra tanti, anche il "principio di parità di trattamento" tra soci, ai sensi dell'articolo 2516, c.c.

La conseguenza è che, pertanto, in dette situazioni non si rende necessario fornire l'informativa prescritta dalle disposizioni, di cui al n. 22-bis, comma 1, dell'articolo 2427, c.c.

² CNDCEC, Le parti correlate e le indicazioni del Principio Contabile IAS 24. Strumenti di controllo e metodologie applicative, 2015.

3. Il trattamento tributario

3.1 La tassazione diretta (cenni)

La disciplina tributaria delle società cooperative ha previsto, innanzitutto, un trattamento differenziato in relazione alla presenza di cooperative a “mutualità prevalente” o di cooperative “diverse” e la stessa ha subito ulteriori modifiche, anche a cura dei commi da 460 a 466, dell'articolo 1, Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005).

Con le modifiche più recenti, il legislatore ha innalzato la tassazione dell'utile delle società cooperative a mutualità prevalente del 10% (comma 36-*bis*, dell'articolo 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138), con la conseguenza che l'esclusione dal reddito imponibile delle somme destinate a riserve indivisibili prevista dall'articolo 12, della Legge n. 904/1977, a partire dal periodo di imposta 2012, non si applica per la quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al D.lgs. n. 228/2001, nonché delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi (e delle cooperative forestali), per la quota del 40% degli utili netti annuali delle altre cooperative (edilizie, di lavoro, ecc.) e loro consorzi e per la quota del 65% degli utili netti annuali, per le cooperative di consumo e loro consorzi.

La non applicabilità dell'articolo 12, della Legge n. 904/1977, per le percentuali indicate, riguarda, più precisamente, la parte di utile destinato a “riserva indivisibile” che eccede la percentuale minima (pari al 30%) da destinare alla riserva legale obbligatoria e indivisibile di cui all'articolo 2545-*quater*, c.c., fermo restando che la parte imponibile dell'utile netto non deve essere mai inferiore alle suddette percentuali.

Sempre a decorrere dal periodo di imposta 2012, l'esclusione dal reddito di cui all'articolo 12 della Legge n. 904/1977 non si applica, altresì, alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (cfr. articolo 6, comma 1, D.L. n. 63/2002, come modificato dal D.L. n. 138/2011). Ne consegue che detti utili, benché destinati alla riserva minima obbligatoria, restano tassabili in misura pari al 3% del loro ammontare (10% del 30%, ipotizzando che l'accantonamento a riserva legale sia pari a quello minimo per legge).

Per le cooperative “diverse” da quelle a mutualità prevalente, l'esclusione dal reddito imponibile di cui all'articolo 12, della Legge n. 904/1977 è limitata al 30% delle somme destinate a riserva indivisibile, ferma restando l'applicabilità del predetto articolo 6, comma 1, D.L. n. 63/2002, per cui detta esclusione è destinata a ridursi del 3% e ad attestarsi quindi al 27%.

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 21 agosto 2014 (di fatto, dall'esercizio 2015 per i soggetti “solari”), la percentuale delle somme destinate a riserva indivisibile esclusa da tassazione è diminuita al 23% per le cooperative di consumo e loro consorzi “diverse” da quelle a mutualità prevalente (cfr. articolo 17-*bis*, D.L. n. 91/2014, convertito nella Legge n. 16/2014), percentuale che si riduce ulteriormente al 20%, per effetto dell'imponibilità del 3% (10% del 30%) degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (cit. articolo 6, comma 1, D.L. n. 63/2002, come modificato dal D.L. n. 138/2011).

Nella relazione tecnica al decreto appena richiamato (D.L. n. 138/2011), si legge che la modifica voluta dal legislatore è destinata a ridurre del 10% la totale esclusione dalla formazione del reddito imponibile dell'ammontare degli utili netti

annuali destinati alla riserva minima obbligatoria, sia per le cooperative a “mutualità prevalente”, sia per quelle a “mutualità non prevalente” (o diverse), con la conseguenza che l’esclusione si limita alla quota del 90%.

Ai sensi dell’articolo 10, del D.P.R. n. 601/1973, le cooperative agricole e loro consorzi sono “esenti” dall’IRES relativamente ai redditi conseguiti mediante l’allevamento di animali, con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 10, del D.P.R. n. 301/1973, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti recentemente dall’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 954-20/2013.

Detta esenzione, per effetto del comma 461, dell’articolo 1, della Legge n. 311/2004, non si applica con riferimento alla quota tassabile del 20% degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili, con la conseguenza che, anche in presenza di dette condizioni, si deve comunque tassare il 20% dell’utile, oltre al 10% della quota di utili netti annuali destinati a riserva legale.

A partire dal periodo di imposta 2014, le cooperative agricole che rivestono la qualifica di “società agricole”, di cui all’articolo 2, del D.lgs. n. 99/2004, come modificato dal successivo D.lgs. n. 101/2005, possono, per opzione, determinare il proprio reddito ai sensi dell’articolo 32, del TUIR (reddito agrario), in luogo dei criteri ordinari applicati per la determinazione del “reddito d’impresa” (cfr. il già abrogato comma 1093 dell’articolo 1, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), la cui efficacia è stata ripristinata dal comma 36 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013).

Ai sensi dell’articolo 11, del D.P.R. n. 601/1973, le cooperative di produzione e lavoro sono esenti dall’IRES, a condizione che l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità (comprese le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20%) non sia inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie; se le retribuzioni sono inferiori al 50% ma non al 25% dell’ammontare complessivo degli altri costi, l’imposta è ridotta alla metà³. La norma pone dunque in rapporto il costo del lavoro dei soci con il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, escludendo solo i costi inerenti alle materie prime e sussidiarie.

In presenza di contratti di appalto, l’Agenzia delle Entrate⁴ ha chiarito che i costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell’impresa appaltatrice vanno computati soltanto ai fini del calcolo del rapporto previsto dall’articolo 11, del D.P.R. n. 601/1973 e non invece ai fini della determinazione del requisito della mutualità prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513, c.c., trattandosi di costi per il pagamento di un servizio e non di costi di lavoro, come definiti dal Codice Civile.

³ Agenzia delle Entrate, Risoluzione 25 marzo 2009, n. 80/E e Circolare 28 ottobre 2011 n. 104/E.

⁴ Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 ottobre 2011, n. 104/E.

L'esenzione dall'IRES appena indicata, per effetto del comma 462 dell'articolo 1, della Legge n. 311/2004, si rende applicabile limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'IRAP. In sostanza, i predetti soggetti effettueranno, ai fini dell'IRES, una variazione in diminuzione pari all'IRAP computata tra le variazioni in aumento⁵.

Le cooperative sociali e i loro consorzi, che in conformità alla L. 8 novembre 1991, n. 381 perseguono scopi coincidenti con l'interesse generale alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, tassano il 10% delle somme destinate a riserva minima obbligatoria e applicano le agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11, del D.P.R. n. 601/1973 che prevedono la non imponibilità per il reddito, escludendo dalla tassazione anche le riprese di natura fiscale⁶. Si ricorda, inoltre, che le società cooperative sono obbligate a destinare una quota pari al 3% degli utili annuali ai "Fondi Mutualistici", ai sensi del citato articolo 11, della Legge n. 59/1992, costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, potendo però dedurre fiscalmente la quota assegnata⁷.

Le agevolazioni fiscali per le cooperative

Applicabilità art. 12 legge n. 904/77	Dall'esercizio 2008		Dall'esercizio 2012			
	Quota utile imponibile	Quota utile non imponibile	Quota utile imponibile	10% riserva minima obbl.	Totale utili tassabili	Quota utile non imponibile
Coop a mutualità prevalente						
Coop di consumo	55%	45%	65%	3%	68%	32%
Coop agricole	20%	80%	20%	3%	23%	77%
Altre coop	30%	70%	40%	3%	43%	57%

Non concorrono, infine, a formare il reddito imponibile delle cooperative le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali effettuate ai sensi dell'art. 83, del TUIR, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione (cfr. articolo 21, comma 10, Legge 27 dicembre 1977, n. 449). La norma è applicabile solo se la conseguente variazione in diminuzione del reddito imponibile determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili; essa pertanto non si applica

⁵ Agenzia delle Entrate, risoluzione 26 settembre 2005, n. 130/E.

⁶ Agenzia delle Entrate, Circolare 15 luglio 2005, n. 34/E par. 4.

⁷ Il presente documento non analizza, fatta eccezione per alcuni richiami ritenuti utili ai fini conoscitivi, le specificità delle banche di credito cooperativo. In questo contesto, appare significativo richiamare alcuni elementi concernenti la fiscalità di tali realtà, senza aver la presunzione di essere esaustivi sul tema. Ai sensi dall'articolo 37, del D.lgs. n. 385/1993, in vigore dal 1° gennaio 1994 (T.U.B.), le banche di credito cooperativo devono destinare a riserva legale una quota minima pari al 70% degli utili netti annuali.

Inoltre, le medesime banche sono obbligate a destinare il 3% degli utili netti annuali ai "fondi mutualistici", ai sensi del comma 4, dell'articolo 11, della Legge n. 59/1992, con la conseguenza che per questi soggetti non risulta possibile assicurare a tassazione il 40% degli utili netti in quanto, dopo aver effettuato le destinazioni normativamente obbligatorie (riserva legale e fondo mutualistico), residua soltanto il 27% degli utili netti.

Per detti soggetti, pertanto, la tassazione del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (70%) ha comportato un incremento della tassazione pari al 7%, in quanto solo il 63% degli utili, destinati a riserva legale, sono esclusi da imposizione.

Le modifiche introdotte nel 2011 sono state applicate, per espressa previsione normativa, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17 settembre del medesimo anno, data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto (ovvero dal 2012, per i "solari"), mentre il comma 5-quinquies, dell'articolo 4, del D.L. n. 16/2012, ha differito, al secondo periodo di imposta successivo a quello appena indicato (ovvero al 2013, per i "solari"), la decorrenza di tali disposizioni per le banche di cooperative, di cui alla sezione "II", capo "V", titolo "II" del testo unico bancario (T.U.B.).

nell'ipotesi in cui l'utile sia distribuito ai soci o destinato a riserve libere. Detta variazione in diminuzione, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, deve essere proporzionale alla quota di utili non tassata per effetto dell'applicazione delle agevolazioni, calcolata sulla base del rapporto tra l'utile escluso da tassazione ed il totale dell'utile stesso⁸.

La disposizione ha la finalità di evitare l'effetto "imposte su imposte" che verrebbe a determinarsi in presenza di un carico fiscale superiore al 27,5% per cento. Detto obiettivo è raggiunto effettuando una variazione in diminuzione corrispondente alla variazione in aumento operata con riferimento alle imposte pagate.

Con riferimento al tributo regionale (IRAP), si segnala la presenza di alcune peculiarità con particolare riferimento alle cooperative sociali, che procedono all'inserimento delle "persone svantaggiate" (di tipo "B"), di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 1 della Legge n. 381/1991. Tali cooperative, pur determinando il "valore della produzione" secondo la disciplina delle società di capitali di cui all'articolo 5, del D.lgs. n. 446/1997, deducono per intero dalla base imponibile il costo del lavoro di dette persone, espressamente elencate dall'articolo 4 della legge speciale di riferimento (invalidi fisici, psichici e sensoriali, alcolisti, tossicodipendenti e quant'altro).

Le cooperative che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32, del TUIR, dal 2016, non sono più soggette a IRAP, per effetto delle previsioni introdotte dall'articolo 1, comma 70 della Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) che interviene sulla disciplina Irap, prevedendo il non assoggettamento ad imposta per i soggetti che già fruivano di un'aliquota agevolata (1,9%).

Tale agevolazione si applica sia a coloro che per natura dichiarano un reddito agrario (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) sia a coloro che producono, svolgendo un'attività agricola, un reddito d'impresa in quanto società di persone (s.n.c., s.a.s.) o di capitali.

Infatti, viene prevista l'abrogazione della lettera d) dell'articolo 3, comma 1, D.lgs. n. 446/1997 e la contemporanea introduzione nel successivo comma 2, della nuova lettera c-bis) con cui viene previsto che non sono soggetti passivi dell'imposta "i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".

I soggetti interessati dall'esenzione sono innanzitutto coloro che operano in agricoltura e, più in particolare, coloro che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 TUIR il che non vuol dire che deve dichiararsi un reddito catastale, come previsto dall'articolo richiamato, ma che l'attività esercitata deve rispettare i parametri richiesti dalla norma.

Infatti, la norma utilizza la locuzione "esercitano (...) ai sensi" il che sta a significare che, per rientrare nel perimetro dell'esclusione Irap, è sufficiente svolgere un'attività che rispetti i parametri dell'articolo 32 TUIR e non anche dichiarare il reddito agrario ivi previsto.

⁸ Agenzia delle Entrate, circolare 16 marzo 2005, n. 10/E, p. 1.5.

Dal 2016 sono escluse da IRAP anche le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali. A tali soggetti, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, si rendeva applicabile l'aliquota ridotta dell'1,9% (ai sensi dell'articolo 1, comma 238, della Legge n. 244/2007, abrogato dall'articolo 1, comma 71, della Legge di stabilità 2016.).

Con la medesima decorrenza, sono altresì escluse da IRAP le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601/1973, ossia le cooperative agricole e loro consorzi che esercitano l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci, nonché le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Dovrebbero invece continuare ad essere soggette ad IRAP le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001, ossia le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi che utilizzano, per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Infatti, la nuova lett. c-bis) dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997 richiama soltanto le cooperative di cui all'articolo 8, del D.lgs. n. 227/2001 e quelle di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601/1973

Capitolo 2 - I Ristorni

1. I ristorni nelle società cooperative

1.1 Premessa

I ristorni, disciplinati dall'articolo 2545-*sexies*, c.c., costituiscono un istituto peculiare nella disciplina della società cooperativa, attraverso il quale il socio vede tradotto in termini monetari il vantaggio mutualistico conseguito con la partecipazione all'attività.

La realizzazione di tale vantaggio si concretizza generalmente in un risparmio di spesa nell'acquisto dei prodotti o servizi della cooperativa ovvero tramite un incremento della remunerazione del prodotto o del lavoro conferito dai soci.

Il ristorno è concepito come uno strumento tecnico per misurare in termini monetari il vantaggio mutualistico per i soci originato dai rapporti di scambio intrattenuti tra gli stessi e la cooperativa.

1.2 Criteri di determinazione: autonomia statutaria e vincoli normativi

Il legislatore della riforma ha concesso alle cooperative ampi spazi in termini di autonomia statutaria in materia, consentendo di determinare liberamente i criteri di ripartizione dei ristorni.

Gli unici limiti posti all'autonomia statutaria riguardano gli obblighi di osservanza dei principi cooperativi della "proporzionalità" rispetto agli scambi mutualistici e di "equità" ovvero della "parità di trattamento".

Dal rispetto di tali principi consegue, innanzitutto, che il ristorno può essere attribuito esclusivamente a quei soci che abbiano realizzato uno scambio mutualistico con la cooperativa, fermo restando naturalmente, che a seconda della tipologia dello scambio mutualistico la cooperativa potrà ricorrere a criteri qualitativi e quantitativi diversi.

Il rispetto della parità di trattamento, di cui all'articolo 2516, c.c., comporta invece, che a parità di condizioni qualitative e quantitative dello scambio mutualistico, non è possibile giungere a determinare trattamenti diversi.

Le principali norme codicistiche che regolano l'istituto, applicabile tanto in ambito di cooperative a mutualità prevalente che in ambito di cooperative a mutualità non prevalente, dispongono che i criteri per la ripartizione dei ristorni devono essere indicati nell'atto costitutivo (punto 8), del comma 3, dell'articolo 2521, c.c.), e che tali criteri di ripartizione devono essere determinati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati (articolo 2545-*sexies*, comma 1, c.c.).

Nella prassi, la maggior parte degli statuti demanda ad apposito regolamento il funzionamento dell'istituto, ma a tal proposito, va ricordato che i regolamenti delle cooperative, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie (comma 5, articolo 2521, c.c.).

La previsione dei ristorni tra gli elementi essenziali dell'atto costitutivo, rende di fatto inammissibile una clausola statutaria che ne escluda la configurabilità o che ne vieti a priori l'assegnazione.

Anche se in alcuni casi, ovvero, per alcune categorie di cooperative, sussiste la possibilità di adottare clausole statutarie derogatorie, l'eventuale mancata attribuzione del ristorno resta subordinata alla dimostrazione che il socio abbia già realizzato un vantaggio mutualistico adeguato al momento del perfezionamento dello scambio mutualistico.

In ogni caso, però, non si può parlare di un diritto soggettivo del socio al ristorno, poiché la sua erogazione è sempre rimessa alla volontà dell'assemblea.

Nella pratica, la concreta determinazione delle somme compete agli amministratori, dal momento che i ristorni *“rappresentano un beneficio economico che può essere riconosciuto solo dopo aver quantificato le necessità della gestione e come tale viene determinato dal CdA, tenendo presenti, caso per caso, i piani strategici della cooperativa e le sue esigenze di finanziamento e di capitalizzazione”*⁹, mentre l'assemblea ordinaria che approva il bilancio resta l'organo deputato a deliberare il ristorno, sulla base di quanto proposto dal consiglio di amministrazione, sia ai fini della determinazione della misura, sia ai fini delle possibili modalità di attribuzione.

1.3 Ristorni e dividendi

L'attribuzione del vantaggio mutualistico, può avvenire nel momento dello scambio tra socio e cooperativa (*attribuzione diretta*) ovvero in una fase successiva, appunto attraverso la tecnica dei ristorni (*attribuzione indiretta*) e quest'ultima è sicuramente quella più praticata.

L'attribuzione del ristorno, tuttavia, non va confusa con la distribuzione degli utili in quanto, sebbene si tratti in entrambi i casi di somme di denaro distribuite fra i soci, esse hanno però natura e finalità differenti.

Un aspetto essenziale che permette di dare una migliore definizione al ristorno è proprio la distinzione tra questo e il concetto di dividendi.

I due istituti si differenziano, secondo la Suprema Corte¹⁰, per il fatto che, mentre questi ultimi costituiscono remunerazione del capitale e quindi sono distribuiti in funzione del capitale conferito da ogni socio, i primi, invece, *“costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa”* proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici (articolo 2545-sexies, comma 1, c.c.).

Pertanto, il ristorno non ha alcun legame con il valore del capitale versato dai soci alla cooperativa in quanto, indipendentemente da questo, esso si consegue in proporzione alla quantità di lavoro prestata, agli acquisti effettuati, alla quantità e al valore dei beni conferiti, facendo riferimento allo scopo mutualistico perseguito nelle diverse cooperative.

Caratteristica comune a utili e ristorni è, ancora, l'“aleatorietà”, in quanto la cooperativa potrà attribuire ristorni solo se la gestione mutualistica dell'impresa genera un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi, così come accade per la distribuzione degli utili.

⁹ CNDCEC, Raccomandazione in tema di ristorni delle cooperative, 2003.

¹⁰ Cassazione, Sentenza 31 marzo 1999, n. 9513.

In ogni caso, la concreta possibilità di erogare il ristorno resta subordinata alla condizione che l'eccedenza positiva di gestione, al termine dell'esercizio, sia sufficiente ad assorbire la riduzione di risorse dovuta all'attribuzione dei ristorni stessi, senza compromettere il segno del risultato finale di bilancio, il che, generando perdite, determinerebbe una distribuzione surrettizia di patrimonio non consentita mediante l'istituto del ristorno.

1.4 Natura economica

Sul piano economico, i ristorni possono rappresentare, per la cooperativa, un maggior costo o un minore ricavo dell'esercizio, a seconda della tipologia di attività svolta e in base al tipo di rapporto intrattenuto con i propri soci.

Nelle cooperative di consumo o di utenza, la "mission" è consentire ai soci di acquistare prodotti/servizi a un prezzo più basso rispetto a quello di mercato.

In questo caso, il ristorno consiste nella restituzione al socio di una parte del prezzo pagato, quindi per la cooperativa, rappresenta un minore ricavo.

Nelle cooperative di produzione o di conferimento, come pure nelle cooperative di lavoro, invece, la "mission" è consentire ai soci di conseguire una maggiore remunerazione di quanto conferito a titolo di prodotti, servizi o prestazioni lavorative, rispetto a quella conseguibile altrimenti.

Il ristorno, quindi, si concretizza nel riconoscimento di una maggiorazione di prezzo ai conferenti, e di conseguenza rappresenta per la cooperativa un maggiore costo.

Il ristorno, dunque, rappresenta una sorta di conguaglio positivo dei valori nei quali si concretizza il rapporto economico socio-cooperativa, e pertanto, costituisce sempre una componente del conto economico dell'esercizio, sia che si tratti di una rettifica dei ricavi, come nel caso delle cooperative di consumatori o di utenza, sia che si tratti di una maggiorazione dei costi a fronte del conferimento di beni e servizi o della retribuzione del lavoro svolto, come nel caso delle cooperative di produzione o di lavoro.

1.5 Determinazioni quantitative e relativi obblighi informativi

L'avanzo di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche con quelle intercorse con i terzi può essere retrocesso a titolo di ristorno.

Presupposto per l'erogazione di ristorni è quindi l'esistenza di un avanzo documentato e derivante dalla "gestione mutualistica".

E questo rappresenta a ben vedere anche il limite massimo¹¹ delle somme distribuibili a titolo di ristorno, fermi restando, beninteso, i limiti derivanti:

- a) dalla capienza dell'utile determinato prima della contabilizzazione dei ristorni stessi;

¹¹ Agenzia delle Entrate, Circolare 18 giugno 2002, n. 53/E.

b) dalla necessità di altri accantonamenti finalizzati a garantire la continuità aziendale.

Si rende necessario, quindi, individuare correttamente *“l’avanzo di gestione complessivo”*, quale base di calcolo per determinare poi *“l’avanzo della gestione mutualistica”*, tenendo conto degli ulteriori limiti come quelle stabiliti per le cooperative di produzione e lavoro (30% dei trattamenti retributivi complessivi), di cui alla lettera b), comma 2, articolo 3, della Legge n. 142/2001.

La prassi lo ha individuato nel *“risultato della gestione ordinaria in applicazione dei corretti principi di redazione del bilancio di esercizio”*, da ciò consegue che occorre riferirsi all’OIC12, *Composizione e schemi del bilancio d’esercizio*.

La distinta esposizione in bilancio dell’attività svolta con i soci, d’altronde, è stata resa obbligatoria, per tutte le società cooperative, indipendentemente dall’appartenenza o meno all’ambito della mutualità prevalente, dal comma 2, dell’articolo 2545-*sexies*, c.c., che dispone che *“le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche”*.

La norma, in realtà non impone l’obbligo di tenere una contabilità separata per l’attività effettuata con i soci, anche se l’ipotesi di istituire conti di costo e di ricavo specifici appare senz’altro appropriata.

Si segnala, a tal proposito, che la Commissione Cooperative del CNDCEC¹² ha elaborato una traccia di integrazione *“minima”* degli schemi di bilancio di esercizio di cui al comma 3, dell’articolo 2423-*ter*, c.c.

Il rispetto della disposizione, tuttavia, ben potrà considerarsi realizzato mediante l’adozione di idonee procedure che, in sede di chiusura dell’esercizio, anche attraverso prospetti *extra* contabili, consentano di individuare quale sia, tenuto conto della natura e tipologia della cooperativa e dello scambio mutualistico realizzato, l’ammontare dei ricavi, piuttosto che dei costi del lavoro o di fornitura, derivanti da operazioni poste in essere con i soci, rispetto all’ammontare complessivo, nonché il risultato della gestione mutualistica (*“avanzo”*).

Certamente risulta, inoltre, essenziale l’inserimento in nota integrativa di un apposito paragrafo che garantisca un’informativa dettagliata circa il processo di determinazione dell’avanzo della gestione, in particolare quello relativo alla gestione mutualistica.

La dimostrazione dell’avanzo di gestione realizzato mediante transazioni operate con i soli soci, consegue a una appropriata attribuzione di costi e ricavi alla rispettiva gestione, nel rispetto di un più generale principio di inerenza da ritenersi immanente in ogni sistema contabile.

Ove ciò non risulti attuabile, in presenza di costi indistinti, si potrà ricorrere ad un criterio di ripartizione percentuale, che attribuendo ai costi totali l’identica percentuale di ponderazione che caratterizza il rapporto determinatosi tra i ricavi relativi ai rapporti realizzati con i soci rispetto ai ricavi totali, consentirà una individuazione *“pro-quota”* dei relativi costi.

Lo schema ricostruttivo individuato dall’Agenzia delle Entrate¹³ nell’ambito del documento di prassi del 2003, e successivamente sviluppato anche dal Ministero delle Attività Produttive in una tabella *ad hoc*, da utilizzare ai fini del

¹² CNDCEC, Raccomandazione riguardo l’attività di controllo del collegio sindacale nelle società cooperative e schemi di relazioni, 2004.

¹³ Agenzia delle Entrate, Circolare 9 luglio 2003, n. 37/E.

controllo, all'interno del verbale di ispezione cooperativa (D.M. 6/12/2004) determina la misura del vantaggio mutualistico facendo riferimento al rapporto tra i ricavi maturati con i soci a fronte delle altre tipologie di ricavi.

Questo schema, seppure attraverso una generalizzazione concettuale, consente di determinare con sufficiente ragionevolezza e semplicità, in un corretto quadro di inerenza fra costi e ricavi, la possibile incidenza dell'attività svolta con i soci nei confronti dell'attività complessiva¹⁴.

Quindi, nelle *cooperative di utenza o di consumo*, ad esempio, la percentuale di prevalenza si individuerà rapportando i ricavi derivanti dall'attività svolta con i soci al totale dei ricavi.

Qualora, invece, lo scambio mutualistico sia misurato attraverso i costi, al fine di ottenere la quota parte dell'avanzo di gestione destinabile ai ristorni, sarà necessario rapportare l'ammontare dei costi relativi ai rapporti con i soci con l'ammontare dei costi complessivi omogeneamente riferibili alle medesime voci del conto economico. Nelle *cooperative di lavoro*, perciò, per determinare l'importo massimo distribuibile a titolo di ristorno, sarà necessario rapportare il costo del lavoro dei soci con il costo del lavoro complessivo, con l'esigenza in tal caso, di rispettare l'ulteriore specifico limite, vigente per i trattamenti erogati a titolo di ristorno, che non possono superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

Tra i due limiti la cooperativa dovrà sempre rispettare quello di minore entità.

Nelle *cooperative di produzione o conferimento*, infine si dovrà correlare l'ammontare dei costi relativi agli acquisti da soci con l'ammontare dei costi complessivi riferibili alle medesime voci del conto economico.

Qualora lo scambio mutualistico risulti inquadrabile in più categorie (lavoro, conferimento, etc.) si dovrà determinare la media ponderata delle percentuali ottenute dalle diverse tipologie di scambio.

In sintesi, si tratta di applicare la percentuale di scambio con i soci, già calcolata per verificare la prevalenza della mutualità, all'avanzo di gestione, rappresentato dall'utile *post* imposte derivante dal conto economico, rettificato in aumento dall'importo del ristorno stesso (se già imputato all'interno del conto economico) e in diminuzione dei totali dell'aggregato "D" (rettifiche di valore di attività finanziarie) e "E" (proventi e oneri straordinari) del conto economico, solo nell'eventualità che questi presentino un saldo positivo¹⁵.

Diventa allora evidente che la distribuzione del ristorno è strettamente correlata alla "*percentuale di prevalenza*", tanto più questa si avvicina al 100% tanto maggiore sarà il ristorno distribuibile.

Infine, si evidenzia che l'istituto del ristorno non rileva per "le cooperative agricole che in forza del dettato statutario e/o regolamentare definiscono il valore dei prodotti conferiti dai soci solo alla chiusura dell'esercizio sociale". In tal caso, infatti, non è possibile attribuire un valore base allo scambio mutualistico¹⁶.

¹⁴ CNDCEC, Raccomandazione in tema di ristorni per le società cooperative, 2003.

¹⁵ Si deve rilevare che i componenti straordinari di reddito non sono più riportati in conto economico a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2016 in avanti. Le considerazioni in seguito fornite, anche nella successiva tabella, riferite all'area straordinaria del conto economico sono, quindi, valide sino ai bilanci che chiudono il proprio esercizio non oltre il 31 dicembre 2015.

¹⁶ Agenzia delle Entrate, Circolare 9 aprile 2008, n. 35/E.

Determinazione del ristorno in rapporto alla percentuale di prevalenza

Avanzo di gestione: Rigo 23 del C.E.	1.000	1.000
Variazione in aumento: eventuali ristorni imputati a C.E.	700	700
Variazione in diminuzione: totale aggregato D del C.E. totale aggregato E del C.E. *	-100 -100	-100 -100
Avanzo gestione ordinaria	1.500	1.500
Percentuale di prevalenza	100%	60%
Avanzo di gestione generato dai soci	1.500	900

Con riferimento alle varie gestioni mutualistiche si rende opportuno, nell'ambito della gestione dei ristorni e come indicato anche nel verbale di revisione approvato recentemente dal Ministero dello sviluppo economico¹⁷, evidenziare i dati delle stesse, tenendo conto delle relative peculiarità (cooperative di lavoro, di utenza e/o di conferimento) e fornendo maggiori informative, rispetto ai dati numerici.

¹⁷ Ministero dello sviluppo economico, decreto ministeriale 23 febbraio 2015.

Determinazione costo del lavoro (esempio)

Cooperative di produzione e lavoro a mutualità prevalente	
Costo del lavoro dei soci (B.9), compresi quelli di lavoro autonomo (B.7)	120.000
Ristorno (B.9)	30.000
Totale costo del lavoro dei soci	150.000
Costo del lavoro dei "non" soci (B.9)	50.000
Totale costo del lavoro	200.000
Determinazione della prevalenza (150.000/200.000)	75%
Avanzo di gestione	50.000
Costo del lavoro dei soci al netto del ristorno (150.000 – 30.000)	120.000
Scambio mutualistico (120.000 : 170.000 x 100)	70,59%
Attribuzione di valore massimo del ristorno (50.000 x 70,59%)	35.295
Limite (art. 3, Legge 142/2001 = 30% dei trattamenti retributivi) (120.000 x 30%)	36.000
Parametro rispettato (36.000 > 30.000) o non rispettato	SI

1.6 Modalità di distribuzione

L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio, oltre che nella tradizionale forma liquida, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga all'articolo 2525, c.c., ovvero, ancora, mediante l'emissione di strumenti finanziari (comma 3, articolo 2545-sexies, c.c.).

La prima modalità alternativa, grazie alla deroga espressa, consente al singolo socio di superare i limiti di possesso di cui all'articolo 2525, c.c., mentre la seconda, consente al socio di acquisire anche lo "status" di socio finanziatore, ottenendone i relativi privilegi (remunerazione incrementata di due punti percentuali rispetto a quella massima ottenibile per i dividendi).

Entrambe le due opzioni rivestono il pregio di preservare il livello di patrimonializzazione della cooperativa; queste, peraltro, costituiscono le modalità "raccomandate" da parte del CNDCEC, nel documento sui ristorni del 2003 (par. 10).

1.7 Rappresentazione contabile

La rappresentazione contabile dei ristorni dipende dalla individuazione della loro natura, e pertanto la prassi ha elaborato due metodi alternativi, ciascuno dei quali privilegia una delle due possibili interpretazioni.

Debiti v/soci c/ristorni [SP D.14.b] a Banca c/c [SP C.IV.1]

Rilevazione del pagamento dei ristorni.

Debiti v/soci c/ristorni [SP D.14.b] a Capitale sociale [SP A.1]

Rilevazione liquidazione dei ristorni mediante aumento del capitale.

Debiti v/soci c/ristorni [SP D.14.b] a Debiti vs. soci per finanziamenti [SP D.3]

Rilevazione liquidazione dei ristorni mediante emissione di strumenti finanziari rappresentativi di prestiti sociali.

Il secondo metodo di rappresentazione contabile dei ristorni, espressamente consentito ai fini fiscali dall'Agenzia delle Entrate²⁰, consiste invece, nel contabilizzarli in sede di destinazione dell'utile di esercizio.

Utile di esercizio [SP A.IX] a Debiti v/soci c/ristorni [SP D.14.b]

Rilevazione della attribuzione dei ristorni.

Implicazioni connesse alle diverse modalità di rappresentazione contabile

La prima impostazione contabile, cioè la rilevazione dei ristorni quali componenti economici di gestione, è suscettibile di produrre incongruenze nella fase di verifica dello scambio mutualistico. Ciò in quanto la "percentuale di prevalenza" risulta definita proprio dai rapporti di composizione delle voci di costo o di ricavo afferenti la tipologia di scambio mutualistico realizzato.

Di conseguenza, ad esempio, nel caso delle *cooperative di lavoro*, "l'attribuzione diretta" comportando un incremento nella voce di costo "B.9 verso soci" implica il conseguente incremento della percentuale di prevalenza²¹.

Nel caso, invece, della seconda impostazione contabile, cioè di ristorno considerato quale quota di utile, il ristorno assegnato ai soci risulterà di ammontare inferiore; ciò in quanto l'accantonamento alla *riserva obbligatoria* (30%) sarà, di fatto, commisurato all'utile complessivo, costituito sia dalla quota parte derivante dall'attività nei confronti dei soci, sia dalla quota parte derivante dall'attività nei confronti di "terzi non soci".

Altra implicazione connessa alla seconda impostazione contabile, ai fini fiscali, consiste nell'incremento del valore del R.O.L. che si traduce nell'incremento della quota deducibile degli interessi passivi ex articolo 96, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

In ultimo, è utile evidenziare che il cambiamento di trattamento contabile dei ristorni, da effettuare nei soli casi in cui questo sia funzionale a migliorare l'informativa finanziaria, rappresenta un cambiamento di principio contabile (OIC 29,

²⁰ Agenzia delle Entrate, Circolare 18 giugno 2002, n. 53/E.

²¹ Direzione Generale degli Enti Cooperativi - Circolare 13 gennaio 2006.

Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio).

1.8 Il trattamento fiscale in capo alla cooperativa

La norma cardine, sotto il profilo fiscale, in tema di ristorni è contenuta nell'articolo 12, del D.P.R. n. 601/1973, ai sensi del quale *“per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati (...)”*.

Con tale disposizione, appositamente modificata dal comma 23, dell'articolo 6 della Legge n. 388/2000, è stata introdotta la deducibilità dei ristorni come agevolazione generalizzata per tutte le cooperative.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate²² ha precisato che l'agevolazione resta comunque subordinata *“all'oggettiva determinabilità dell'importo del ristorno medesimo entro la data di chiusura dell'esercizio (...)”*.

Nello stesso documento di prassi si precisa altresì che, ai fini della determinazione del reddito imponibile (IRES), nonché del valore della produzione netta (IRAP), le somme erogate a titolo di ristorno sono deducibili nell'esercizio in cui sono maturati gli elementi di reddito presi a base del calcolo.

Pertanto, se i ristorni risultano contabilizzati direttamente quali componenti di reddito (costi o ricavi), non si dovrà apportare alcuna variazione fiscale al risultato d'esercizio, mentre, se risultano contabilizzati sotto forma di destinazione dell'utile di esercizio, si renderà necessario apportare una variazione in diminuzione dal reddito imponibile nello stesso esercizio di competenza, di ammontare pari ai ristorni effettuati, al fine di garantire la neutralità fiscale della scelta operata.

L'Agenzia delle Entrate²³, alla luce della mutata fiscalità delle cooperative, ha fornito ulteriori indicazioni in tema di ristorni. Essa, dopo aver concluso che i ristorni non costituiscono dividendi, bensì componenti che concorrono alla formazione del reddito, ha ribadito il principio di indifferenza, ai fini del conseguente trattamento fiscale, della modalità contabile di rilevazione del vantaggio mutualistico costituito dai ristorni: rilevazione di maggiori costi o minori ricavi, ovvero attribuzione sotto forma di utile di esercizio.

In entrambi i casi, la deducibilità rileva, per competenza, a beneficio dell'esercizio in cui sono maturati gli elementi di reddito presi a base per la determinazione dei ristorni.

La soluzione operativa suggerita, al fine di assicurare la medesima imposizione fiscale, consiste nell'operare prioritariamente l'esclusione dal reddito dei ristorni ex articolo 12, D.P.R. n. 601/1973, rispetto alla previsione della tassazione parziale dell'utile prevista dal comma 460, dell'articolo 1, della Finanziaria 2005.

Per quanto concerne le cooperative a mutualità “non” prevalente, non operando le norme agevolative, la deducibilità dei ristorni resta invece subordinata alla loro imputazione a conto economico e all'ordinario criterio di competenza previsto

²² Agenzia delle Entrate, Circolare 18 giugno 2002, n. 53/E.

²³ Agenzia delle Entrate, Circolare 9 aprile 2008, n. 35/E.

per i redditi di impresa dall'art. 109 del TUIR, in base al quale i componenti di reddito rilevano nell'esercizio in cui gli stessi sono divenuti certi nella loro esistenza e oggettivamente determinabili nel loro ammontare. Ne consegue che i ristorni risultano deducibili, in tal caso, nell'esercizio in cui si tiene l'assemblea che approva il bilancio in cui gli stessi sono imputati.

Come già ricordato nel precedente cap. 1, par. 3.1, la detassazione, ex articolo 12, della Legge n. 904/1977, della quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili ha subito, a decorrere dal periodo di imposta, 2012, alcune limitazioni.

In sintesi, nel caso di cooperative a mutualità prevalente, la citata detassazione non può essere fruita in relazione a:

- una quota pari al 10% dell'utile netto annuale destinata a riserva minima obbligatoria;
- un'ulteriore quota dell'utile netto annuale pari al:
 - 20% per le cooperative agricole e loro consorzi di cui al D.lgs. n. 228/2001, e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
 - 65% per le cooperative di consumo e loro consorzi;
 - 40% per le altre cooperative e loro consorzi.

Peraltro, in relazione alle sole "cooperative sociali", la restrizione dell'agevolazione opera limitatamente al 10% dell'utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria.

È necessario, inoltre, sottolineare come l'Agenzia delle Entrate abbia più volte ribadito che il ridimensionamento delle agevolazioni introdotto dal legislatore, sebbene letteralmente riferito agli effetti dell'articolo 12, della Legge n. 904/1977, debba in realtà essere inteso in senso più ampio, comprendendovi anche le agevolazioni applicabili ex articoli 7 e 11, della Legge n. 59/1992.

In concreto, quindi, le agevolazioni fiscali relative alla determinazione del reddito imponibile delle cooperative a mutualità prevalente potranno essere applicate soltanto dopo aver assoggettato ad IRES:

- il 3% degli utili netti delle cooperative sociali;
- il 23% degli utili netti delle cooperative agricole e della piccola pesca;
- il 68% degli utili netti delle cooperative di consumo;
- il 43% degli utili netti delle altre cooperative.

Tali percentuali sono derivanti, naturalmente, dalla sommatoria della quota di utile netto soggetta a tassazione dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 138/2011 (zero, 20%, 40%, 65%) e del 10% della riserva legale pari al 30% (3%).

Volendo riproporre l'esempio numerico formulato dall'Agenzia delle Entrate²⁴, aggiornato con le modifiche normative intervenute per mezzo del cit. D.L. n. 138 e utilizzando l'aliquota IRES vigente, si avrà:

²⁴ Agenzia delle Entrate, Circolare 9 aprile 2008, n. 35/E.

Dati:

Utile lordo = 100, di cui 60 derivante dall'attività con i soci (scambio mutualistico) e 40 derivante dall'attività con i terzi (attività esterna);

Importo che la cooperativa a mutualità prevalente (diversa da quelle sociali, agricole e di consumo) intende attribuire ai soci a titolo di ristorno = 20

Si assume per semplicità che il reddito imponibile sia assoggettato alla sola IRES con l'aliquota del 27,5%, e che non ci siano rettifiche da operare in applicazione delle disposizioni del TUIR fatta eccezione per le imposte dell'esercizio.

a) nel caso di imputazione del ristorno a conto economico:

Sviluppo dell'esempio con calcolo dell'IRES da stanziare in bilancio.

Utile netto = 80;

Utile da assoggettare a tassazione (43% di 80) = 34,40;

Imposta (34,40 * 27,5%) = 9,46;

Utile netto di Bilancio dopo lo stanziamento dell'Ires (80 - 9,46) = 70,54;

Riserva legale (30% di 70,54) = 21,16;

Contributo ai fondi per la cooperazione (3% di 70,54) = 2,12;

Utile residuo da accantonare a riserva indivisibile (70,54 - 21,16 - 2,12) = 47,26.

nel modello Unico

Utile netto	70,54
Variazione in aumento per imposte	+ 9,46
Variazione in aumento per la quota minima imponibile di utile netto destinata a riserva legale [(70,54 x 30%) x 10%]	+ 2,12
Variazione in diminuzione per la quota di utile netto destinata a riserva legale (70,54 x 30%)	- 21,16
Variazione in diminuzione per la quota di utile netto destinata a riserva indivisibile e ai fondi mutualistici (70,54 x 30%)	- 21,16
Variazione in diminuzione ex art. 21, c. 10, L. 27.12.1997, n. 449 ²⁵	- 5,39
Reddito imponibile	34,41
IRES dovuta corrispondente allo stanziamento 34,41 x 27,5% =	9,46

²⁵ La variazione in diminuzione ex articolo 21, comma 10, Legge n. 449/1997 deve essere proporzionale alla quota di utili non tassata, calcolata sulla base del rapporto tra l'utile escluso da tassazione e l'utile complessivo, pari, nell'esempio, al 57%.

in bilancio

Utile netto		70,54
Riserva legale		21,16
Contributo ai fondi mutualistici (3%)		2,12
Riserva indivisibile		47,26

b) destinazione del ristorno dall'utile d'esercizio, senza imputazione al conto economico

Sviluppo dell'esempio con calcolo dell'IRES da stanziare in bilancio.

Utile netto = 100;

Utile netto da assoggettare a tassazione (43% di 80) = 34,40;

Imposta (34,40 * 27,5%) = 9,46;

Utile netto di Bilancio dopo lo stanziamento dell'Ires (100 - 9,46) = 90,54;

Riserva legale (30% di 90,54) = 27,16;

Contributo ai fondi per la cooperazione [3% di 70,54 (90,54 - 20 ristorno)] = 2,12*;

Utile residuo da accantonare a riserva indivisibile (90,54 - 27,16 - 20 - 2,12) = 41,26.

* nella base di calcolo per il contributo del 3% non rientrano le somme destinate ai ristorni come precisato dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale nella circolare n. 83 del 10 agosto 1993.

nel modello Unico

Utile netto (100 - 9,46 IRES)	90,54
Variazione in aumento per la quota minima imponibile di utile netto destinata a riserva legale (10%)	+ 2,72
Variazione in aumento per imposte	+ 9,46
Variazione in diminuzione per ristorni (20 x 43%)*	- 8,60
Variazione in diminuzione per la quota di utile netto destinata a riserva legale, ai fondi mutualistici e a riserva indivisibile (90,54 x 60%)	- 54,32
Variazione in diminuzione ex art. 21, c. 10, L. 27.12.1997, n. 449	- 5,39
Reddito imponibile	34,41
IRES dovuta corrispondente allo stanziamento 34,41 x 27,5% =	9,46

*Si tenga conto che la deduzione dei ristorni riduce la quota di utile soggetta a tassazione nella misura del 43%.

in bilancio

Utile netto		90,54
Riserva legale		27,16

Riserva indivisibile		41,26
Contributo ai fondi per la cooperazione (3%)		2,12
Ristorni		20,00

1.9 Il trattamento fiscale in capo al socio

Per il socio, il trattamento reddituale del ristorno, riflette, di fatto, la natura del rapporto di scambio mutualistico intrattenuto con la cooperativa, pertanto ad esempio:

- a) se il rapporto ha natura di lavoro subordinato, il ristorno avrà natura di reddito di lavoro dipendente, e ne sconterà la relativa, specifica, tassazione;
- b) se i ristorni sono riferiti alla restituzione di una quota del prezzo pagato dal socio imprenditore o lavoratore autonomo per i beni o servizi ricevuti, costituendo minori costi fiscali o sopravvenienze attive, concorreranno a influenzare la formazione del reddito del percipiente.

Questa regola subisce un'eccezione nel caso specifico dei soci persone fisiche non imprenditori, ad esempio, delle cooperative di consumo o edilizie di abitazione, per i quali il ristorno non è mai assoggettato a tassazione²⁶. Parimenti il ristorno non costituisce base imponibile per coloro, che svolgendo attività agricola, sono tassati per disposizione di legge e per opzione, sulla base delle rendite catastali.

Nel caso in cui i ristorni siano distribuiti mediante aumento di capitale sociale, si applica il regime di "sospensione d'imposta", introdotto dal comma 2, dell'articolo 6, D.L. n. 63/2002.

La norma dispone che *"le somme (...) destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell'art. 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59"*.

L'Agenzia delle Entrate²⁷, al riguardo, ha precisato che i ristorni saranno assoggettati a tassazione fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni solo all'atto della loro materiale erogazione, che avverrà, presumibilmente, contestualmente alla restituzione della quota sociale (normalmente all'atto del recesso), e sempre se, originariamente, avessero costituito materia imponibile per il socio.

Pertanto:

²⁶ Tale eccezione rileva anche nei confronti dei soci, sempre solo se persone fisiche private, delle banche di credito cooperativo (BCC) qualora il ristorno si concretizzi in una riduzione degli interessi passivi o delle commissioni o spese per servizi; diversamente, qualora il ristorno sia afferente a una maggiorazione di interessi attivi, è considerato reddito di capitale.

²⁷ Agenzia delle Entrate, Circolare 18 giugno 2002, n. 53/E.

-
- 1) nelle cooperative di lavoro la restituzione del ristorno già imputato a incremento del capitale sociale costituisce sempre reddito di lavoro e la tassazione IRPEF dipenderà dalla tipologia di rapporto che il socio ha instaurato con la cooperativa (lavoro subordinato, collaborazione a progetto e quant'altro);
 - 2) nelle altre cooperative, per l'effetto del richiamo al comma 3, dell'articolo 7, Legge n. 59/1992, la restituzione del ristorno imputato a capitale sociale, ai fini della tassazione del socio, è assimilata alla distribuzione di utili, cui consegue l'applicazione dell'articolo 27, del D.P.R. n. 600/1973, e non concorre alla formazione della base imponibile IRAP.

1.10 Il trattamento ai fini IVA

Nel caso in cui il socio destinatario del ristorno sia lavoratore autonomo o imprenditore, occorre assolvere agli adempimenti previsti ai fini IVA, ove obbligatorio, anche qualora il ristorno venga portato ad aumento di capitale sociale.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate²⁸ per verificare l'eventuale assoggettabilità a IVA delle somme restituite a titolo di ristorno, è necessario preliminarmente qualificare la natura del rapporto sotteso alla attribuzione del ristorno.

Conseguentemente, ad esempio, la quota di maggiore remunerazione attribuita a fronte dei beni/servizi conferiti da parte di un socio-imprenditore/lavoratore autonomo, risulterà imponibile ai fini IVA, mentre nel caso della restituzione di parte del prezzo pagato dai soci privati nelle cooperative di consumo/utenza, l'operazione risulterà fuori dal campo di applicazione dell'IVA ex lettera a), comma 3, articolo 2, D.P.R. n. 633/1972.

Il momento impositivo²⁹ è individuato nella data dell'assemblea che ha approvato il bilancio inciso dai ristorni (insorgenza del diritto).

Il documento, a seconda dei casi, sarà costituito dalla fattura, emessa dal socio qualora il ristorno integri un compenso o un corrispettivo (obbligo), ovvero dalla nota di accredito, emessa dalla cooperativa nel caso in cui il ristorno configuri una rettifica in diminuzione (facoltà ex articolo 26, D.P.R. n. 633/1972).

Nella prima ipotesi, qualora la destinazione del ristorno sia il capitale sociale, la cooperativa liquiderà al socio solo l'IVA e il socio l'assolverà nei modi ordinari.

²⁸ Agenzia delle Entrate, Circolare 9 luglio 2003, n. 37/E.

²⁹ Agenzia delle Entrate, Circolare 9 luglio 2003, n. 37/E.

Capitolo 3 - Le riserve divisibili e indivisibili

1. Principi generali

1.1 Normativa di riferimento

Con la riforma del diritto societario del 2003, la disciplina delle riserve nelle società cooperative è stata interessata da alcune modifiche.

L'obiettivo del legislatore della riforma è stato, tra l'altro, quello di coniugare il rispetto del requisito della mutualità con la creazione di un soggetto, la società cooperativa appunto, capace di assumere una connotazione imprenditoriale competitiva ed efficiente, in grado di affrontare efficacemente il mercato dei capitali.

Infatti, pur essendo le norme che regolano la formazione, il controllo e la verifica del patrimonio delle cooperative simili a quelle delle cosiddette società "lucrative", le agevolazioni fiscali riconosciute per alcuni degli enti cooperativi impongono l'applicazione di una particolare disciplina delle riserve.

Il legislatore, con la creazione della categoria delle riserve indivisibili (articolo 2545-ter, c.c.), ha introdotto nell'ordinamento uno strumento che impedisce che quanto accantonato in virtù delle agevolazioni riconosciute dallo Stato per tale settore, sia ripartito tra i soci, generando quindi un indebito vantaggio.

Allo stesso tempo però, tale riforma, proprio al fine di conferire a tali società alcune delle opportunità che sono riconosciute a quelle cooperative che hanno esclusivamente uno scopo lucrativo, ha mitigato i limiti della precedente normativa nella consapevolezza che un assetto patrimoniale maggiormente flessibile possa consentire a tutte le cooperative, anche quelle a mutualità prevalente, opportunità di investimento non diverse dalle società ordinarie.

La riforma, di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 6/2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, ha inserito, nel Codice Civile, l'articolo 2545-ter, rubricato "Riserve indivisibili" che recita come segue: *"sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura delle perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società"*.

La modifica apportata dalla riforma del diritto societario appare evidente.

Nella previgente normativa, il concetto di riserve indivisibili aveva, infatti, una rilevanza solo ed esclusivamente fiscale; era unicamente rivolta alle cooperative agevolate ed interessava l'intero patrimonio sociale³⁰.

A tal proposito era stata emanata la Legge n. 904/1977 (cosiddetta "Legge Pandolfi") che all'articolo 12 disponeva che *"fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e*

³⁰ Articolo 26, D.lgs. C.p.S., 14 dicembre 1947, n. 1577 (cosiddetta "Legge Basevi").

successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.”

Dal primo gennaio 2004 il concetto di riserva indivisibile è stato allargato anche alle cooperative diverse da quelle agevolate.

L'articolo 2545-ter, c.c. opera, quindi, una classificazione delle riserve, specificando quali siano quelle indivisibili e, indirettamente, anche quelle divisibili.

Riguardo alle prime, fissa due distinti elementi che le qualificano: uno di carattere esterno e l'altro di carattere solo apparentemente interno alla società.

Si dispone, infatti, che sono considerate indivisibili, e di conseguenza non ripartibili tra i soci in nessun momento della vita societaria, neanche nella sua fase terminale, o in occasione dello scioglimento, quelle che assumono tale qualifica per disposizione di legge (elemento esterno) o per disposizione dello statuto sociale (elemento interno).

Nello specifico, al fine del riconoscimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la norma impone (lettere c e d, del comma 1, dell'articolo 2514, c.c.) l'introduzione di un'apposita clausola nello statuto sociale che preveda il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori e l'obbligo della loro devoluzione ai "Fondi Mutualistici per la promozione o lo sviluppo della cooperazione", in caso di scioglimento della società³¹.

La lettura coordinata dell'articolo 2514 e dell'articolo 2545-ter, c.c. indica, quali riserve indivisibili, quelle che i soci qualificano come tali, introducendo all'interno dello statuto della cooperativa la previsione normativa; questa l'unica per aver diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste.

Il vincolo di indivisibilità sul patrimonio può quindi essere introdotto autonomamente in via statutaria; la relativa clausola dovrà prevedere il divieto di distribuzione delle riserve non solo durante la vita della società, ma anche in caso di scioglimento della cooperativa, così da garantirne la loro costante indivisibilità e la devoluzione ai fondi mutualistici, in sede di liquidazione del patrimonio sociale.

Se l'articolo 2514, c.c. definisce il vincolo di indivisibilità statutario, i successivi articoli 2545-octies, 2545-undecies e 2525, c.c., ne sanciscono l'indivisibilità per disposizione di legge.

L'articolo 2545-octies, c.c. disciplina il passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente.

In quest'ultima fattispecie la norma conferma il vincolo di indivisibilità delle riserve accantonate in vigore di una normativa fiscale agevolativa e, quindi, anche successivamente alla "trasformazione".

³¹ Si rileva che per i Confidi costituiti sotto forma di società cooperativa l'obbligo di devoluzione si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il Confido aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 19, 20, 21, 25 e 28 dell'articolo 13, del D.L. n. 269 del 30/10/2003.

In altri termini i soci non potranno gestire liberamente le riserve sino a quel momento accantonate che, quindi, rimarranno nella cooperativa in attesa di essere devolute ai “Fondi Mutualistici” all’atto dello scioglimento.

L’articolo 2545-*undecies*, c.c., applicabile alle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, chiarisce sulla devoluzione del patrimonio a seguito della trasformazione della società cooperativa in altro soggetto lucrativo.

In tal caso *“il valore effettivo del patrimonio, decurtato del capitale versato e dei dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione”* dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il comma 3, dell’articolo 2525, c.c., nel consentire all’atto costitutivo di prevedere l’elevazione del limite massimo di partecipazione al capitale sociale da parte di un singolo socio sino al 2% del capitale sociale, stabilisce che *“le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell’interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell’articolo 2545-ter”*.

Ma la riforma del 2003 non si è limitata, come detto, alla classificazione delle riserve.

Infatti, proprio a seguito dell’innovazione normativa, al fine di permettere una maggiore presenza sui mercati e consentire la raccolta di risorse finanziarie, s’introduce la possibilità per le cooperative di creare delle riserve divisibili a favore dei soci finanziatori non cooperatori, limitando, di fatto, il vincolo di indivisibilità a una parte del patrimonio.

Resta inteso che i soci finanziatori e non cooperatori, di cui all’articolo 2526, c.c., cui sono destinate le riserve divisibili, non vantano alcun diritto sulle riserve indivisibili esistenti, né al momento della loro ammissione a soci, né in epoca successiva.

Per riepilogare, il trattamento delle riserve nelle cooperative a mutualità prevalente può essere sintetizzato come segue:

- a) coesistenza contemporanea sia di riserve indivisibili che divisibili; quest’ultime però di spettanza esclusiva dei soci finanziatori;
- b) qualificazione delle riserve indivisibili o per disposizione di legge o per previsione statutaria;
- c) permanenza nel tempo della scelta.

In merito al sub c) il dettato normativo è chiaro. Le riserve indivisibili non possono essere mai distribuite ai soci; in nessun momento della vita del rapporto tra socio e cooperativa può aver luogo l’attribuzione di tali riserve ai soci, rappresentando l’opzione espressa con le clausole statutarie una scelta definitiva e mai modificabile.

Infatti, a prescindere dal fatto che il vincolo di indivisibilità per le cooperative a mutualità prevalente di cui alle lettere c) e d), del comma 1, dell’articolo 2514, c.c. è ineliminabile, anche laddove la cooperativa, nell’ambito della propria autonomia statutaria, decida di chiudere la propria esperienza nel settore della mutualità prevalente, la possibilità della attribuzione ai soci è limitata alle riserve accantonate dopo la “trasformazione”.

Nelle cooperative diverse, ovvero in quelle a mutualità non prevalente, le riserve possono essere liberamente assegnate ai soci sia cooperatori che finanziatori, secondo le modalità e limitazioni di cui all’articolo 2545-*quinquies*, c.c.

1.2 La riserva legale

Le cooperative, come noto, sono soggetti giuridici senza alcun obbligo di capitale sociale minimo. La variabilità del capitale sociale, se da un lato conferisce a tali soggetti una “elasticità formale”, nel senso che ogni modifica non richiede l’adeguamento delle previsioni statutarie, dall’altro genera una inevitabile minor tutela nei confronti dei terzi creditori.

Il legislatore, proprio al fine di superare almeno parzialmente questo limite, ha introdotto con la riforma del 2003, l’articolo 2545-*quater*, c.c. rubricato “*Riserve legali, statutarie e volontarie*”, ove al comma 1 si prevede che, per qualsiasi tipo di cooperativa, comprese quelle a mutualità non prevalente, “*qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali*”,³² obbligo che non può venir meno neanche quando il fondo di riserva legale abbia raggiunto la consistenza del quinto del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2430, c.c.

L’accantonamento alla riserva legale è prioritario rispetto all’utile destinato a copertura delle perdite pregresse, anche qualora tali perdite avessero intaccato il capitale sociale.

Appare opportuno precisare che il fondo di riserva legale è indivisibile *ex lege*, senza la necessità di un’apposita previsione statutaria in tal senso: esso appartiene alla categoria delle riserve indivisibili sia per le cooperative a mutualità prevalente che per quelle diverse.

Allo stesso tempo la riserva in oggetto potrà essere utilizzata per la copertura delle perdite pregresse e quindi è disponibile per tale scopo, fatto salvo l’obbligo della sua ricostituzione.

In bilancio, la riserva legale, va inserita nel patrimonio netto alla voce “A.IV” del Passivo dello Stato Patrimoniale.

1.3 I fondi mutualistici

Sono definiti fondi, ma tale denominazione non ha alcun riferimento dal punto di vista contabile, dal momento che non sono poste del patrimonio netto, bensì debiti.

Sono destinati a essi delle percentuali dell’utile di esercizio (in misura pari al 3%) e vanno versati secondo modalità diverse a seconda dell’appartenenza o meno della società a una o più Centrali cooperative.

Nel caso di appartenenza a più Centrali cooperative per l’intero anno, l’importo va ripartito in maniera paritetica tra i beneficiari; in caso di appartenenza parziale l’importo viene parametrato al periodo di iscrizione.

Gli utili, sui quali calcolare la quota da destinare ai fondi mutualistici, devono essere quelli di esercizio e, pertanto, nell’accezione ristretta di “utili annuali”.

La previsione normativa di tali riserve è contenuta nel comma 2, dell’articolo 2545-*quater*, c.c. che dispone che “*una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,*

³² Per le banche di credito cooperativo tale quota viene aumentata al 70%.

nella misura e con le modalità previste dalla legge". Tale quota è pari al 3%, ai sensi dell'articolo 11, della Legge n. 59/1992.

In pratica, quantunque la modalità di accantonamento ai fondi mutualistici sia indicata nel comma 2, dell'articolo 2545-*quater*, c.c., che avvenga cioè dopo l'accantonamento alla riserva legale, è statuito che la base di calcolo sia la stessa per entrambe, ovvero che si calcoli sugli "utili netti annuali".

Sebbene la Direzione generale enti cooperativi del Ministero del lavoro³³ abbia escluso dalla base di calcolo per la determinazione del contributo da destinare ai fondi mutualistici la quota parte di utili corrispondente all'ammontare delle perdite pregresse effettive, cioè di quella tipologia di perdite che non trova copertura nelle riserve già accantonate nel patrimonio netto, l'accantonamento a riserva legale e la destinazione ai "Fondi Mutualistici" appaiono destinazioni obbligatorie ogni qual volta il bilancio presenti un risultato positivo³⁴.

Gli importi pagati ai fondi mutualistici per la cooperazione e lo sviluppo sono esenti da IRES e sono deducibili, nel limite dell'importo percentuale stabilito dalla normativa (attualmente pari al 3%) dalla base imponibile del soggetto che provvede all'erogazione (cfr. art. 11, comma 9, Legge n. 59/1992).

Trattandosi di debiti vanno iscritti nel bilancio alla voce "D.14" del passivo dello Stato Patrimoniale "Altri debiti".

1.4 Le riserve indivisibili (ex articolo 12, Legge n. 904/1977)

L'utile di esercizio che residua dopo la destinazione obbligatoria di cui ai primi due commi dell'articolo 2545-*quater*, c.c. (riserva legale e fondi mutualistici) è a disposizione dell'assemblea.

Tali importi possono essere utilizzati per attribuire ristorni ai soci oppure per rivalutare gratuitamente il capitale sociale.

Allo stesso tempo possono essere utilizzati per la copertura delle perdite pregresse. Si ricorda che l'utilizzazione delle riserve indivisibili a copertura di perdite non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili ai soci operatori fino a quando le riserve non siano state ricostituite (cfr. articolo 3, comma 1, Legge n. 28/1999). L'obbligo di ricostituzione di tali riserve, a differenza di quanto previsto per alcune riserve in sospensione di imposta, permane anche se le stesse sono ridotte con formale deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Le cooperative a mutualità prevalente debbono imputare obbligatoriamente quanto residua al fondo riserva indivisibile che può assumere la denominazione della legge che ne precisava l'intassabilità.

Fondo riserva ex legge 904/77 = Utile di esercizio – fondo riserva legale – fondo mutualistico per la cooperazione e lo sviluppo – ristorni – rivalutazione gratuita del capitale sociale – copertura perdite pregresse.

³³ Ministero del Lavoro, Circolare del 24 febbraio 1995.

³⁴ CNDCEC, Raccomandazione in tema di copertura delle perdite nelle società cooperative 2003.

Per le cooperative a mutualità non prevalente la destinazione di questa quota di utile è libera dal momento che non si devono rispettare i vincoli di cui all'articolo 2514, c.c., salvo che nel proprio statuto non sia riportata l'indivisibilità delle riserve.

Tale fondo di riserva va iscritto alla voce "A.VII" del Patrimonio netto, nel Passivo dello Stato Patrimoniale "Altre riserve, distintamente indicate".

1.5 La riserva indivisibile (ex articolo 2545-octies c.c.)

Si tratta della riserva che emerge a seguito del passaggio da una cooperativa a mutualità prevalente a una cooperativa a mutualità non prevalente.

L'articolo 2545-octies, c.c., nel prevedere che una cooperativa perda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando per due esercizi consecutivi non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513 del medesimo Codice, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514, c.c., stabilisce al comma 2 che gli amministratori (in tale ultimo caso ovvero alla modifica delle previsioni statutarie, di cui all'art. 2514 c.c. o in presenza di strumenti finanziari) sentito il parere del revisore esterno, devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi, entro sessanta giorni dall'approvazione, al Ministero delle Attività Produttive.

Scopo di questo bilancio, che deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione, è quello di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

Entrando, quindi, la cooperativa nel gruppo di quelle "diverse", da tale momento potranno essere create delle riserve divisibili che dovranno essere distintamente iscritte in bilancio, al fine di evitarne la distribuzione ai soci.

Si ritiene che tali riserve mantengano la loro originaria qualificazione, ovvero di riserva legale o riserva ex articolo 12, della Legge n. 904/1977 e quindi come tali vadano riclassificate nelle apposite voci del bilancio dell'esercizio.

Tale fondo di riserva va iscritto alla voce "A.VII" del Patrimonio netto, nel Passivo dello Stato Patrimoniale "Altre riserve, distintamente indicate".

1.6 Le riserve divisibili

Le cooperative a mutualità non prevalente, dopo aver destinato la quota di utili al fondo riserva legale, al fondo mutualistico per la cooperazione e lo sviluppo o a copertura delle perdite pregresse, qualora non abbiano indicato nello statuto alcun vincolo di indisponibilità delle riserve medesime, possono destinare quello che residua a un fondo di riserva divisibile.

Per tali cooperative l'articolo 2545-quinquies, c.c. stabilisce che l'atto costitutivo deve indicare le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci operatori.

Il comma 2 pone, invece, un limite alla distribuzione di tali riserve ai soci, così come pone dei limiti alla distribuzione dei dividendi o alla facoltà della società di provvedere all'acquisto di quote o azioni proprie.

In tal caso, infatti, tali operazioni sono consentite solo qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia superiore a un quarto; questa condizione, sempre per la medesima disposizione di legge, non si applica nei confronti dei soci finanziatori.

La finalità di questa disposizione è quella di evitare un eccessivo indebitamento da parte della cooperativa o comunque di impedire che la cooperativa depauperi il proprio patrimonio netto in presenza di indici di patrimonializzazione troppo bassi.

I commi 3 e 4 dello stesso articolo 2545-*quinquies*, c.c. prevedono altre modalità di distribuzione delle riserve divisibili, segnatamente: *“a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526; b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario”*.

In caso di scioglimento del rapporto limitatamente a un socio, le riserve divisibili a lui spettanti possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili.

Tale procedura deve essere obbligatoriamente seguita qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore a un quarto, mentre non può essere applicata nelle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.

Tali fondi di riserva vanno iscritti alla voce “A.VII” del Patrimonio netto, nel Passivo dello Stato Patrimoniale “Altre riserve, distintamente indicate”.

1.7 Le riserve di capitale

A tale gruppo possono essere ricondotte la *“riserva da sovrapprezzo delle azioni”* e la *“riserva destinata ad aumento di capitale sociale”*.

La prima riserva, da classificare nella voce “A.II” del Passivo dello Stato Patrimoniale, è data dall'importo dell'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale.

In detta posta contabile possono anche essere ricomprese le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni e questa fattispecie si realizza se il valore delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse.

La natura della riserva appare di difficile collocazione in una cooperativa a mutualità prevalente. Infatti, si può ritenere che la richiesta di un sovrapprezzo possa avere un senso in una società ove siano state accumulate delle riserve e le stesse siano divisibili.

Ciò in virtù del fatto che una volta concluso il rapporto con un socio, allo stesso vada liquidata sia la quota che il sovrapprezzo della quota stessa.

È ipotizzabile l'insorgenza di limitazioni all'esercizio di questo diritto, qualora il sovrapprezzo fosse imputato al capitale sociale, oppure le riserve fossero definite indivisibili dalla natura della cooperativa o dalle disposizioni dell'atto costitutivo.

Una particolare attenzione si ritiene meriti la differenza tra il sovrapprezzo e la tassa di ammissione.

È bene precisare che mentre il sovrapprezzo è disciplinato dall'articolo 2528, c.c., la tassa di ammissione ha una connotazione di derivazione interna alla cooperativa.

Dal punto di vista contabile, lo statuto societario dovrebbe prevedere che il sovrapprezzo vada a incrementare un'apposita riserva indivisibile (la cosiddetta "riserva da sovrapprezzo quote o azioni") o comunque un fondo che deve essere rimborsato al socio, insieme al capitale sottoscritto, in caso di uscita dalla compagine societaria.

La tassa di ammissione ha invece il compito di equiparare il socio entrante a quelli già esistenti sulla base della consistenza del bilancio.

La tassa, la cui determinazione, come detto, è demandata alla cooperativa tramite i propri organi sociali (assemblea e/o amministratori) dovrebbe equivalere a un importo parametrato al funzionamento della cooperativa e alla sua costituzione; trattasi di un versamento a fondo perduto che quindi non ha alcun riferimento al bilancio della cooperativa.

In ogni caso si ritiene che entrambi gli istituti trovino dei limiti quantitativi nel comma 1, dell'articolo 2527, c.c., ove si dispone che *"l'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta."*

Importi rilevanti a titolo di sovrapprezzo e tassa di ammissione possono rappresentare un "criterio discriminatorio", impedendo l'ammissione di nuovi soci o anche dar vita a una cooperativa "chiusa".

L'importo della tassa di ammissione può comunque essere statutariamente imputato a una apposita riserva iscritta nella voce "A.VII" del Passivo dello Stato Patrimoniale.

1.8 La riserva da versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale e da versamenti dei soci in conto copertura perdite

Queste riserve di capitale subiscono le limitazioni della tipologia di cooperativa cui appartengono i soci e sono indivisibili per le cooperative a mutualità prevalente, divisibili per le altre, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Per meglio chiarire, si tratta di riserve il cui destino è stabilito dai soci all'atto del loro versamento.

Sono riportate nel punto "A.VII" del Passivo dello Stato Patrimoniale, in conformità anche a quanto previsto dall'OIC 28, *Patrimonio netto*.

1.9 Le altre riserve

Le altre riserve, iscrivibili alla voce "A.III" del Passivo dello Stato Patrimoniale, includono, tra le altre, le riserve di rivalutazione, la riserva da riduzione del capitale sociale e le riserve per versamenti effettuati dai soci.

Tutte riserve riclassificate nella Voce "A.VII" del Passivo dello Stato Patrimoniale.

Analogamente alle altre riserve, anche per quelle sopra indicate vige il vincolo di indivisibilità per le cooperative a mutualità prevalente.

2. Informativa da riportare nella Nota Integrativa

Nella nota integrativa, ai sensi del comma 1, dell'articolo 2427, c.c., devono essere date le seguenti informazioni in merito alle voci del patrimonio netto delle quali fanno parte le Riserve:

- a) *punto 4: le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;*
- b) *punto 7: la composizione della voce "altre riserve"*
- c) *punto 7-bis: l'indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, della possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.*

Per quanto riguarda il numero di esercizi precedenti per i quali è necessario fornire l'informazione dell'avvenuta utilizzazione delle voci del patrimonio netto, l'OIC 28 sostiene che *"in genere è sufficiente fornire un'informazione riferita agli ultimi tre esercizi"*.

In presenza, però, di situazioni particolari *"riguardanti l'importo e le modalità di utilizzo delle riserve, è opportuno includere un'informazione riferita ad un numero di esercizi superiore ai tre indicati"*.

3. Devoluzione delle riserve indivisibili

Le riserve indivisibili delle cooperative sia a mutualità prevalente che diverse, qualora siano classificate come tali, debbono essere devolute per disposizione di legge e per previsione statutaria ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La devoluzione opera nei seguenti casi:

- scioglimento della cooperativa a mutualità prevalente – lettera d), comma 1, dell'articolo 2514, c.c.;
- scioglimento della cooperativa a mutualità non prevalente, solo per la quota delle riserve indivisibili – articolo 111-*decies* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
- trasformazione della cooperativa in società lucrativa o in consorzio – articolo 2545-*undecies*, c.c., articoli 223-*quaterdecies* e 223-*quinquiesdecies* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile;
- fusione in soggetti diversi dalle cooperative – articolo 17, Legge n. 388/2000;
- non versamento delle quote di utili accantonati a favore dei fondi mutualistici – comma 2, articolo 3, Legge n. 28/1999, come modificato dall'articolo 16 D.lgs. n. 220/2002 e ultimo comma, dall'articolo 11, Legge n. 59/1992;
- non rispetto delle clausole non lucrative dello statuto – articolo 14, D.P.R. n. 601/73, articolo 17 Legge n. 388/2000.

Scioglimento della cooperativa a mutualità prevalente – lettera d), comma 1, dell'articolo 2514, c.c.

In questa ipotesi, la devoluzione dell'intero patrimonio sociale opera in ottemperanza a una delle clausole che devono obbligatoriamente essere inserite negli statuti sociali per il rispetto della condizione di mutualità prevalente.

La devoluzione del patrimonio deve avvenire al netto del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati e deve avvenire ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione³⁵.

Per le società costituite prima della riforma del diritto societario, per le disposizioni di attuazione del Codice Civile³⁶ deve essere devoluto anche l'intero patrimonio precedentemente accumulato.

La presenza nella compagine sociale della categoria dei soci finanziatori si ritiene consentita, anche alla cooperativa mutualità prevalente, la distribuzione, a tali soci, delle riserve divisibili presenti nel patrimonio sociale³⁷.

Scioglimento della cooperativa a mutualità non prevalente, solo per la quota delle riserve indivisibili – articolo 111-decies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

In questa ipotesi, prevista per le cooperative a mutualità non prevalente, la devoluzione opera solo per le riserve indivisibili precedentemente accantonate comprendendo tra di esse anche la riserva legale.

Tutte le rimanenti riserve, che naturalmente sono classificate come divisibili, possono essere distribuite ai soci cooperatori o finanziatori.

Qualora la cooperativa sia stata costituita anteriormente alla riforma del diritto societario (1° gennaio 2004), il patrimonio esistente dovrà essere devoluto solo qualora nello statuto sociale siano presenti le clausole ex legge Basevi³⁸; detta interpretazione deriva dalla lettura delle norme transitorie³⁹.

Trasformazione della cooperativa in società lucrativa o in consorzio – articolo 2545-undecies, c.c., articoli 223-quaterdecies e 223-quinquiesdecies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile;

In caso di trasformazione della cooperativa in società lucrativa, l'articolo 2545-undecies, c.c. descrive il percorso che deve essere utilizzato dagli amministratori ai fini della devoluzione del patrimonio; la norma parla di "valore effettivo del patrimonio".

La sua consistenza deve essere attestata attraverso una relazione giurata redatta da un esperto designato dal Tribunale competente in base alla sede della società; detto documento, che quindi assume la veste di una relazione di stima, deve essere allegato alla proposta di delibera di trasformazione.

³⁵ Per Confidi costituiti sotto forma di società cooperativa l'obbligo di devoluzione si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il Confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 19, 20, 21, 25 e 28 dell'articolo 13, del D.L. n. 269 del 30/10/2003. Parimenti per il patrimonio residuo della società cooperativa sportiva dilettantistica la devoluzione deve essere fatta a "fini sportivi".

³⁶ Articolo 223-*quaterdecies* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

³⁷ Vedi lettera c), comma 1, articolo 2514, c.c.

³⁸ Articolo 26, del D.lgs. C.p.S., 14 dicembre 1947, n. 1577 e articolo 14, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

³⁹ Articolo 223-*quaterdecies* – articolo 223-*quinquiesdecies* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il patrimonio, che andrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione con versamento all'atto della delibera di trasformazione, va calcolato deducendo al valore effettivo dello stesso, il capitale sociale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti esistenti alla data di trasformazione.

La stessa norma consente però di utilizzare una quota del patrimonio esistente a favore del capitale sociale della trasformanda⁴⁰.

Dal punto di vista pratico è discussa la misura della devoluzione, ovvero se, interessando l'intero patrimonio al netto del capitale, debba riguardare tutte le riserve accantonate, divisibili ed indivisibili.

Infatti, se è pacifico il trasferimento delle riserve indivisibili, sorge quale dubbio in merito a quelle divisibili dal momento che quest'ultime possono essere ripartite tra i soci quantomeno in occasione dello scioglimento della cooperativa.

Allo stesso tempo però, la necessità di integrare il capitale fino al minimo legale della trasformanda, mette in evidenza che una parte delle riserve indivisibili potrebbe essere utilizzata a tale scopo.

Ora, se da un lato tale procedura ha probabilmente lo scopo di favorire il transito delle cooperative in soggetti maggiormente patrimonializzati, dall'altro solleva dubbi circa il destino di queste somme che si sono costituite in franchigia fiscale.

Per quello che riguarda il valore effettivo del patrimonio dell'impresa si ritiene che lo stesso debba essere determinato sulla base del valore attuale dei beni che lo compongono, ovvero deve essere calcolato seguendo criteri che facciano emergere tutti i plusvalori latenti come, per esempio, l'avviamento, i valori di mercato dei beni mobili e immobili e i valori di realizzo dei crediti e di estinzione dei debiti.

Si ricorda che, per la medesima disposizione di legge, di cui al comma 3, dell'articolo 2545-*undecies*, c.c., l'assemblea dei soci non potrà procedere alla deliberazione di trasformazione *“qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni”*.

4. Indivisibilità e indisponibilità delle riserve – Utilizzo delle riserve a copertura della perdita – Trattamento tributario

Il comma 1, dell'articolo 2545-*ter*, c.c. stabilisce quali siano le riserve indivisibili, la cui natura non implica l'indisponibilità delle stesse per altre finalità; le stesse possono, pertanto, essere utilizzate per qualsiasi motivo che non sia non espressamente vietato dalle disposizioni cogenti.

⁴⁰ Comma 1, articolo 2545-*undecies*, c.c.

Nell'articolo 2545-ter, c.c., il legislatore ha, infatti, disposto che tali somme, iscritte nel patrimonio della società cooperativa e per definizione non frazionabili, non possono essere ripartite tra i soci in nessuno dei momenti della vita della società.

Si tratta di un concetto peculiare delle società cooperative ed è connesso al rispetto del requisito della mutualità.

L'indisponibilità, invece, può essere definita come il vincolo *“relativo alla realizzazione di uno scopo patrimoniale dell'ente (ed è ampiamente presente anche nelle società di capitali), in altri termini è destinato a corroborare la realizzazione dello scopo per cui la legge, lo statuto, o l'assemblea ha costituito la riserva, laddove, invece, il primo (l'indivisibilità, appunto) tende ad inibire la realizzazione dello scopo proprio del conseguimento del lucro distributivo soggettivo. È inevitabile, quindi, che il vincolo di indivisibilità rafforza il mutualismo, ridimensionando, in misura considerevole, la lucratività che è pure, pacificamente carattere non del tutto estraneo alla cooperazione”*⁴¹.

Tale facoltà, riconosciuta anche per espressa previsione di legge, non deve però rappresentare una distribuzione, anche indiretta, ai soci; si pensi ad esempio all'aumento gratuito del capitale sociale della cooperativa ed il conseguente rimborso al singolo socio all'atto dello scioglimento del rapporto sociale.

La previsione legislativa è quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 2545-ter, c.c. che riconosce alla cooperativa la facoltà di utilizzo delle riserve indivisibili durante la sua esistenza a copertura delle perdite, utilizzo che non costituisce né una forma di distribuzione ai soci né tanto meno causa di perdita della mutualità prevalente.

La deroga prevista dalla norma in oggetto vincola però l'operazione al rispetto di una sorta di gerarchia tra le riserve che sono state accantonate nel tempo dalla società.

La copertura delle perdite, attingendo alle riserve indivisibili, è, infatti, possibile *“solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società”*.

In sostanza si attinge alle riserve indivisibili soltanto ad avvenuto esaurimento di quelle che sono state destinate ad altri scopi, anche dette facoltative (aumento di capitale) o a quelle classificate divisibili.

L'esempio che segue chiarisce nel merito dell'anzidetta gerarchia delle poste del patrimonio netto.

Si ipotizzi un patrimonio netto di euro 115.000, composto dalle seguenti poste contabili:

- capitale sociale euro 100.000;
- fondo riserva per aumento di capitale sociale euro 30.000;
- fondo riserva indivisibile euro 50.000;
- fondo riserva divisibile euro 5.000;

⁴¹ Consiglio Nazionale del Notariato, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa in società lucrativa contestuale alla perdita della mutualità prevalente, Studio n. 7-2006/l, pag. 4.

-
- perdita dell'esercizio euro 70.000.

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 2545-ter, c.c., la perdita di euro 70.000 di fatto troverebbe copertura con il seguente ordine:

- fondo riserva divisibile euro 5.000;
- fondo riserva per aumento di capitale sociale euro 30.000;
- fondo riserva indivisibile euro 35.000.

La consistenza del patrimonio netto, sempre di euro 115.000 *post* copertura, sarebbe quindi la seguente:

- capitale sociale euro 100.000;
- fondo riserva indivisibile euro 15.000.

Appare evidente l'intento del legislatore di conservazione delle riserve indivisibili, con l'obiettivo di fungere da garanzia per i terzi e per i soci.

In merito all'utilizzo delle riserve indivisibili per la copertura delle perdite dell'esercizio va citato anche l'articolo 3 della Legge n. 28/1999.

In tale norma, antecedente la riforma del diritto societario e che quindi si inseriva nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 12 della Legge n. 904/1977 che, come noto, copriva tutte le somme accantonate a riserva indivisibile, il legislatore tributario, ponendo fine a una serie di contenziosi e a diverse interpretazioni, aveva autorizzato tale procedura senza che ciò comportasse la perdita delle agevolazioni fiscali. Si introduceva però il vincolo della impossibilità di distribuzione di utili fino alla ricostituzione integrale delle riserve.

Non avendo il legislatore previsto, nell'articolo 2545-ter, c.c., alcun obbligo di ricostituzione delle riserve indivisibili utilizzate per la copertura delle perdite, si era insinuato sullo specifico argomento un dubbio circa la coesistenza della disciplina civilistica e di quella fiscale.

L'Agenzia delle Entrate⁴² ha confermato la coesistenza e la compatibilità delle due norme

in base alla considerazione che esse agiscono in due diversi momenti nella procedura di copertura delle perdite: *"la norma codicistica dispone quando è consentito utilizzare le riserve indivisibili a copertura di perdite, la legge speciale rileva, invece, sotto il profilo tributario e si occupa del momento successivo a tale utilizzo, imponendo - in funzione dell'esigenza di ricostituzione di dette riserve - dei limiti alla successiva distribuzione degli utili"*⁴³.

⁴² Agenzia delle Entrate, risoluzione ministeriale 12 agosto 2009, n. 216/E.

⁴³ Si ritiene quindi che, se vige ai sensi dell'articolo 2545-ter, c.c., il vincolo civilistico dell'indivisibilità delle riserve tra i soci in nessun momento della vita della cooperativa, le riserve di tale natura, tassate, nel caso in cui siano utilizzate a copertura delle perdite, non siano soggette all'obbligo di ricostituzione e al divieto di distribuzione dell'utile, dal momento che tale vincolo è stato introdotto da una norma di carattere esclusivamente tributario; in linea con questa interpretazione è anche il pensiero dell'Agenzia delle Entrate. Agenzia delle Entrate, Circolare 15 luglio 2005, n. 34/E.

Da un punto di vista strettamente fiscale, nel Modello “UNICO SC” è contenuto il “Prospetto del Capitale e delle Riserve”; prospetto utilizzato per monitorare la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve⁴⁴ sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente.

Il prospetto classifica le riserve indivisibili al rigo “RS139” denominato “riserve in sospensione d'imposta”.

Tale dizione per le cooperative a mutualità prevalente appare poco appropriata dal momento che gli importi accantonati nel corso della vita della società in tale ambito hanno la caratteristica fiscale descritta dall'Agenzia delle Entrate.

5. Il trattamento tributario delle riserve indivisibili (giurisprudenza)

In merito al trattamento tributario delle riserve indivisibili, la Suprema Corte⁴⁵ ha statuito che l'articolo 12 della Legge n. 904/1977 – in base al quale non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento – pone un esplicito e chiaro requisito ai fini dell'applicabilità dell'agevolazione, ossia che le riserve non siano distribuibili fra i soci neppure all'atto dello scioglimento dell'ente.

Non è quindi sufficiente che lo statuto preveda una mera facoltà per l'assemblea di destinare tali riserve a enti di pubblica utilità o con scopi mutualistici, ma occorre che tale destinazione sia obbligatoria e che, per poter derogare a tale destinazione, si renda necessaria una modifica dello statuto con deliberazione di assemblea straordinaria.

Non basta, quindi, che la cooperativa possieda tutti i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma per la applicazione di questo ulteriore specifico beneficio occorre appurare se, indipendentemente dall'ammontare dell'utile dei diversi esercizi, figurino o meno nello statuto della società vincoli di destinazione degli utili prodotti, tali da rendere impossibile la loro distribuzione ai soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento, in guisa che, per poter derogare a tali vincoli, si renda necessaria una modifica dello statuto (con deliberazione di assemblea straordinaria e secondo le procedure previste per le modifiche statutarie)⁴⁶.

Sempre in tema di riserve indivisibili, la Suprema Corte⁴⁷ ha sancito che l'agevolazione di cui all'articolo 12 della Legge n. 904/1977 può essere applicata solamente nel caso in cui l'indivisibilità delle riserve intervenga a seguito di un'espressa deliberazione dell'assemblea, che ne vincola la destinazione; la semplice previsione statutaria, che qualifica come indivisibili le riserve, non è, secondo i Giudici, sufficiente a giustificare il trattamento agevolativo di esenzione.

⁴⁴ Istruzioni al Modello UNICO SC 2016 - redditi 2015.

⁴⁵ Cassazione, Sentenza 5 settembre 2014, n. 18738.

⁴⁶ In senso conforme cfr. Cass. n. 17110/2007; id. n. 8140/2011.

⁴⁷ Cassazione, Sentenza 24 maggio 2006, n. 12319.

In altra occasione, la Suprema Corte⁴⁸ ha stabilito che per il disconoscimento del beneficio fiscale in parola è sufficiente che l'Amministrazione finanziaria accerti, in relazione allo specifico periodo d'imposta, l'insussistenza dei presupposti che consentono di ritenere la concreta ricorrenza del principio di mutualità voluto dalla legge. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto responsabile la cooperativa dell'impossibilità di effettuare il predetto accertamento a causa sia della verificata mancanza e/o dell'irregolare tenuta delle scritture contabili (come il registro dei cespiti ammortizzabili, il registro Iva delle vendite e il registro delle retribuzioni), sia dell'occultamento dei redditi conseguiti nell'anno d'imposta per effetto dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

6. Deduzione per “Aiuto alla crescita economica” (ACE)

L'aiuto alla crescita economica (in sigla A.C.E.) è una agevolazione fiscale prevista dal D.L. n. 201/2011 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”) che ha lo scopo di favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese attraverso un meccanismo che premia quelle che si autofinanziano rispetto a quelle che si finanziano con debito.

L'agevolazione consiste nell'esclusione dalla base imponibile ai fini IRES di un importo corrispondente al rendimento nozionale dei nuovi apporti da parte dei soci e degli utili reinvestiti (ciò che rileva è la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010).

Il rendimento nozionale viene calcolato sulla base di un'aliquota fissata; fino al 31 dicembre 2013, in misura pari al 3%.

La legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013) ha innalzato tale aliquota fissandola per il triennio 2014/2016 come segue:

- periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014: aliquota al 4%,
- periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, aliquota al 4,5%,
- periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, aliquota del 4,75%.

Dal 2017, sarà il Ministero dell'economia e delle finanze a determinare l'aliquota entro il 31 gennaio di ogni anno, «tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio».

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, è possibile convertire l'eccedenza A.C.E. non utilizzabile per “incapienza” del reddito in un credito d'imposta da far valere in diminuzione dell'IRAP da versare. La “trasformazione” è operata applicando l'aliquota IRES ordinaria e comporta la rinuncia all'ordinario diritto di riporto a nuovo dell'eccedenza A.C.E. “incapiente”. Il credito d'imposta IRAP così ottenuto va ripartito in 5 quote annuali di pari importo⁴⁹.

⁴⁸ Cassazione, Sentenza 18 aprile 2011, n. 8140.

⁴⁹ Per ulteriori chiarimenti cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 3 giugno 2015.

La normativa relativa alla detta agevolazione considera rilevanti gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (comma 5, articolo 1, D.L. n. 201/2011).

D'altra parte, la deduzione ha lo scopo di incentivare la patrimonializzazione dell'impresa e in particolare il reinvestimento degli utili.

Il D.M. 14 marzo 2012, attuativo di tale disciplina, ha meglio specificato la nozione di riserva non disponibile non agevolabile ai fini dell'A.C.E., riconducendo alla stessa due diverse tipologie di riserve:

- a) le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto derivanti da processi di valutazione;
- b) le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, non possiedono nessun grado di disponibilità. Si tratta in pratica di quelle riserve che non sono disponibili né per l'aumento del capitale sociale, né per la copertura delle perdite, né per la distribuzione ai soci.

Rientrano nel primo gruppo:

- la riserva per utili su cambi; il punto 8-bis), comma 1, dell'articolo 2426, c.c. stabilisce che l'eventuale utile netto conseguente la valutazione delle attività e passività in valuta deve essere accantonato in una apposita riserva non distribuibile fino al realizzo;
- la riserva derivante dalle valutazioni al *fair value* per i soggetti che adottano gli IAS;
- la riserva derivante dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.

È, invece, iscrivibile al secondo gruppo la riserva per azioni proprie in portafoglio. Questa riserva costituita ai sensi dell'articolo 2357, c.c., non può essere utilizzata in nessun modo, neanche a copertura delle perdite.

Era sorto un dubbio circa la possibilità di considerare agevolabili gli accantonamenti alla riserva legale dal momento che la stessa non è distribuibile.

Per le cooperative la quota dell'utile da accantonare a riserva legale è pari al 30% (sale al 70% per le banche di credito cooperativo); l'accantonamento è sempre dovuto, ma, quantunque non distribuibile, è disponibile per la copertura delle perdite.

La stessa condizione può essere rilevata per le altre riserve indivisibili, peculiari delle cooperative: non ne è consentita la distribuzione ai soci, non possono essere utilizzate per l'aumento del capitale, ma sono disponibili per la copertura delle perdite.

Il decreto di attuazione ha risolto ogni dubbio al riguardo, confermando che tali riserve sono agevolabili ai fini dell'A.C.E. in quanto da considerarsi disponibili a questi ultimi fini.

La determinazione dell'A.C.E. in dichiarazione dei redditi avviene mediante la compilazione dell'apposita sezione presente nel quadro RS - Prospetti vari. In particolare, occorre far riferimento al prospetto "Deduzione per capitale investito proprio – ACE". La deduzione ACE va computata a decremento del reddito complessivo netto successivamente alla determinazione del reddito d'impresa; vale a dire che una volta rettificato il risultato dell'esercizio, con variazioni in aumento

e in diminuzione, si deduce il rendimento nozionale dal reddito complessivo netto, che risulta già ridotto di eventuali perdite pregresse.

In altre parole, la deduzione non avviene nel quadro "RF", bensì nel quadro "RN" del modello UNICO; tale condizione permette il recupero della deduzione anche alle cooperative agricole di cui all'articolo 10, D.P.R. n. 601/1973.

Per queste società il reddito imponibile viene determinato, infatti, tramite l'assoggettamento a IRES del 23% dell'utile ante imposte, non rilevando le variazioni in aumento e in diminuzione.

Qualora la deduzione dell'aiuto alla crescita economica avesse abbattuto il reddito con una variazione in diminuzione nel quadro "RF" (operazione irrilevante per le cooperative agricole ex articolo 10, D.P.R. n. 601/1973), il beneficio non avrebbe sortito alcun esito, essendo il reddito imponibile fissato dalla percentuale di legge.

Viceversa, la previsione della deduzione dell'aiuto alla crescita economica nel quadro "RN" permette alle cooperative agricole di usufruire pienamente della deduzione al fine di azzerare il reddito imponibile.

Come anticipato, con l'articolo 19, del D.L. n. 91/2014 è stata introdotta, a regime, la facoltà di convertire in un credito d'imposta IRAP l'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzata nel periodo d'imposta per incapienza del reddito complessivo netto; il credito d'imposta è fruibile in cinque anni, nei limiti dell'IRAP dovuta in ogni esercizio.

L'Agenzia delle Entrate⁵⁰ ha chiarito che il contribuente potrà scegliere come utilizzare, anche parzialmente, le eccedenze di rendimento nozionale, ovvero: 1) riporto nei periodi di imposta successivi ai fini IRES; 2) conversione in tutto o in parte dell'eccedenza in credito di imposta IRAP.

Tale operazione ha una rilevanza molto consistente per le cooperative con un regime di tassazione IRES modesta, dal momento che viene concessa la possibilità di trasferire all'IRAP l'eccedenza che non può essere recuperata ai fini IRES.

7. Rivalutazione delle quote o azioni

Le variazioni incrementative del capitale sociale possono essere realizzate con apporto di nuove riserve (aumento a pagamento) o tramite l'imputazione contabile, o passaggio a capitale, di fondi di bilancio disponibili, quindi rilevati contabilmente e che, di conseguenza, compaiono nell'ultimo bilancio approvato dalla cooperativa (aumento gratuito).

Nella fattispecie qui esaminata, l'aumento del capitale trae le sue origini nella Legge n. 59/1992, in particolare dall'articolo 7, che ha previsto la possibilità di procedere alla rivalutazione del capitale versato attraverso l'imputazione sia degli utili dell'esercizio, sia della riserva di sovrapprezzo, di cui al successivo articolo 9.

⁵⁰ Agenzia delle Entrate, Circolare 3 giugno 2015, n. 21/E.

Antecedentemente all'innovazione normativa, la procedura di aumento gratuito del capitale sociale previsto per le società lucrative, di cui all'articolo 2442, c.c., era stata ritenuta non applicabile alle cooperative agevolate; il divieto della distribuzione delle riserve ai soci di fatto rendeva elusiva la procedura⁵¹.

La lettura della norma permette la focalizzazione di alcuni punti:

- a) si parla espressamente di "rivalutazione delle quote o delle azioni";
- b) l'aumento viene realizzato tramite la destinazione di una quota degli utili di esercizio;
- c) l'aumento è riservato al capitale sociale sottoscritto e versato a nulla rilevando quindi la parte ancora non corrisposta;
- d) in caso di aumento gratuito possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3;
- e) la rivalutazione può riguardare le partecipazioni di tutti i soci, ovvero di quelli cooperatori e di quelli sovventori, di cui al comma 2, dell'articolo 7, della Legge n. 59/1992;
- f) si introduce un'agevolazione fiscale a favore della società.

Rivalutazione equivale a sostenere che l'operazione consente l'adeguamento dello stesso alla perdita di valore della moneta.

D'altra parte l'aumento gratuito in se non comporta un effettivo apporto di nuova ricchezza ed il valore economico del patrimonio sociale della cooperativa resta immutato.

Il comma 1, dell'articolo 7, della L. n. 59/1992 permette il superamento dei limiti massimi delle quote o delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, sempre, però, nel limite delle variazioni accertate dall'ISTAT.

Parte della dottrina ha interpretato tale disposizione nel senso di riconoscere alla cooperativa la possibilità di aumentare gratuitamente il capitale sociale al di sotto dei limiti massimi di conferimento senza rispettare alcun vincolo; la regola delle variazioni ISTAT avrà rilevanza solo successivamente al superamento dei limiti massimi.

Altra questione interpretativa riguarda le somme che possono essere destinate ad aumento gratuito del capitale sociale tramite l'istituto della rivalutazione; ovvero da dove devono essere attinte le somme.

La lettura coordinata degli articoli 7 e 9, della Legge n. 59/1992 identifica due "serbatoi": gli utili di esercizio e la riserva da sovrapprezzo; tra l'altro correttamente fa riferimento a una quota degli utili dal momento che la stessa non è interamente disponibile da parte dell'assemblea dei soci, stante i vincoli prescritti dalle disposizioni in termini di destinazioni degli utili.

In altri termini ci si chiede se è possibile attingere ad altre riserve facoltative e ovviamente disponibili formate con utili degli esercizi precedenti.

La risposta dovrebbe essere positiva.

⁵¹ Articolo 26, della cosiddetta "Legge Basevi" (e dall'anno 2004, mutuato dall'articolo 2514 del Codice Civile – lettera c). Il divieto in oggetto imponeva che nelle cooperative il rimborso doveva essere limitato al valore nominale versato all'atto dell'ingresso o eventualmente in epoca successiva nel corso del rapporto sociale.

Il comma 1, dell'articolo 7, della L. n. 59/1992 parla di utili di esercizio non qualificandoli temporalmente, ovvero non parla di utili correnti o pregressi. Si ritiene quindi che l'utilizzo di tali riserve sia legittimo e non faccia decadere la cooperativa dalle agevolazioni.

Va comunque precisato che, per le cooperative a mutualità prevalente, la disposizione dell'articolo 9 è di fatto superata causa l'introduzione della norma che esclude da divisione tra i soci di qualsivoglia riserva, di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2514, c.c.

Le quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile della cooperativa ai fini delle imposte dirette, ai sensi del comma 3, dell'articolo 7, della Legge n. 59/1992.

Si determina così una ulteriore quota degli utili di bilancio che gode, relativamente alla società, dell'esenzione fiscale; andrebbe approfondita l'applicazione del beneficio alle quote che vengono prelevate da riserve disponibili e quindi costituite con utili pregressi.

Per il socio il rimborso del capitale per l'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni viene considerato reddito imponibile e assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta nell'anno di percezione.

La cooperativa che ottempera alle indicazioni delle Legge n. 59/1992 non decade dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, con la conseguenza che l'aumento gratuito del capitale sociale non può essere considerato elusivo per il divieto di distribuzione ai soci delle riserve.

La rilevazione contabile sarà quella conseguente la delibera dell'assemblea dei soci di destinazione dell'utile dell'esercizio, ovvero:

_____	_____
Utile di esercizio	a Diversi
	a Fondo riserva legale
	a Fondo mutualistico
	a Capitale sociale
	a Fondo riserva Legge 904/77
_____	_____

In caso di utilizzo della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote la scrittura contabile sarà la seguente:

_____	_____
Fondo sovrapprezzo azioni/quote	a Capitale sociale

All'atto del recesso del socio, ovvero quando sarà rimborsato il capitale sociale, che nella fattispecie comprende anche una quota di utili a seguito della rivalutazione ex articolo 7, della Legge n. 59/1992, la cooperativa dovrà trattenere la quota delle imposte gravante sulla rivalutazione effettuata e provvedere poi al suo versamento all'erario.

Le scritture contabili saranno le seguenti:

<hr/> Capitale sociale <hr/>	a	Soci c/ quote recessi <hr/>
Soci c/ quote recessi <hr/>	a	Diversi <hr/>
	a	Banca c/c <hr/>
	a	Erario c/ ritenute <hr/>
Erario c/ ritenute <hr/>	a	Banca c/c <hr/>

Capitolo 4 - Il prestito sociale e i finanziamenti con capitale di rischio

1. Il prestito sociale

1.1 Definizione

Il prestito sociale rappresenta una forma di finanziamento tipica delle società cooperative e dei loro consorzi, che si distingue nettamente sia dal conferimento di capitale, caratterizzato dall'assunzione da parte del socio del rischio d'impresa, sia dal prestito obbligazionario, accessibile anche ai non soci e costituito da capitali rimborsabili generalmente a medio-lungo termine.

Il prestito sociale si manifesta nell'apporto da parte dei soci, persone fisiche, di capitali rimborsabili, solitamente a medio e lungo termine, a fronte del quale vengono corrisposti normalmente degli interessi. Rappresenta una forma particolare di debito di finanziamento, ammesso per tutte le società cooperative, sia per quelle a mutualità prevalente che per quelle diverse. All'interno dello stato patrimoniale va indicato nel passivo alla lettera D.3 "Debiti verso soci per finanziamenti".

Il prestito sociale è giuridicamente configurabile come un contratto atipico di deposito⁵², spesso regolamentato in conto corrente o in libretti di deposito. Esso consiste in un deposito di denaro, di fatto, molto spesso "a vista" (cioè che può essere ritirato da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di ventiquattro ore).

I depositi e i prelievi avvengono con le procedure indicate nel regolamento approvato dall'assemblea dei soci presso la sede legale ed anche presso le sedi operative delle cooperative (per esempio i punti di vendita di una cooperativa di consumo o le sedi operative di una cooperativa di tipo diverso).

Le operazioni effettuate vengono annotate su un libretto (esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 7, della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972) oppure su una tessera magnetica simile al Bancomat e su di esse non si applicano commissioni o stacco valuta.

Non si possono, ovviamente, emettere assegni, né si può utilizzare il libretto del prestito sociale per effettuare operazioni bancarie di qualsiasi tipo.

Il prestito sociale non è espressamente disciplinato dal nostro ordinamento, pertanto occorre fare riferimento alla normativa generale che richiama, in parte quella dettata per le società cooperative e in parte quella che disciplina la raccolta del risparmio tra il pubblico e presso i soci⁵³.

⁵² L'atipicità del contratto di prestito sociale non consente una collocazione puntuale all'interno di una disciplina giuridica. La dottrina più autorevole tende a collocarlo nel contratto di mutuo (articoli 1813-1822, c.c.), sia pure non tutte le norme in tema di mutui appaiono applicate o applicabili alla prassi del prestito sociale (ad es. il termine per la restituzione fissato fra le parti). Nel contratto di prestito sociale diverse sono le possibili varianti riscontrabili, a seconda dei vincoli temporali di deposito, dei tassi di interesse legati all'ammontare del prestito, nonché di eventuali condizioni specifiche dettate per i depositi non movimentati o con ammontari minimi.

⁵³ La disciplina del prestito sociale conosce un articolato normativo alquanto corposo:

- Legge 17 febbraio 1971, n. 127, articolo 12, "Prestiti dei soci".
- D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601, *Disciplina delle agevolazioni tributarie*, articolo 13 "Finanziamenti dei soci", articolo 14 "Condizioni di applicabilità delle agevolazioni".
- D.L. 8 aprile 1974, n. 95, *Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari*, articolo 20, penultimo comma.
- Legge 31 gennaio 1992, n. 59, *Nuove norme in materia di società cooperative*, articolo 10 "Prestiti sociali", articolo 15 "Vigilanza", articolo 21 "Norme transitorie e finali".

1.2 Le regole operative sulla raccolta

Le condizioni che regolano la raccolta del prestito (ammontare massimo pro capite, tasso di interesse lordo, tasso di interesse netto e spese varie) devono essere contenute in un foglio informativo che la cooperativa deve esporre nei locali dove si svolge la raccolta⁵⁴ e conservato per cinque anni.

Foglio Informativo (esempio)

Foglio informativo analitico recante le condizioni economiche praticate per i rapporti di prestito sociale dalla “___ Società Cooperativa” come da Regolamento interno approvato dall’Assemblea dei Soci del ___/___/___ e da deliberazione dell’Organo amministrativo del ___/___/___

Ammontare massimo del prestito sociale pro capite € _____ Tasso di interesse al lordo della ritenuta fiscale di legge ___% Tasso di interesse netto ___%

Spese:

apertura e chiusura scheda di prestito	nessuna
tenuta conto	nessuna
comunicazioni periodiche	nessuna
comunicazioni variazioni condizioni	nessuna

La raccolta del prestito presuppone il rispetto da parte della società cooperative di alcuni imprescindibili obblighi qui sinteticamente riportati:

- esplicita previsione nello statuto sociale della possibilità di raccogliere il prestito sociale⁵⁵;
- raccolta del prestito sociale solo con i soci, divieto di raccogliere finanziamenti tra il pubblico e con i soci onorari⁵⁶. Ai fini della raccolta del prestito sociale si considerano soci prestatori:
 - o soci ordinari (cooperatori);
 - o soci sovventori⁵⁷;
 - o soci delle società semplici che siano socie di cooperative agricole;

- D.L. 1° settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, articolo 11.

- Deliberazione del C.I.C.R. 3 marzo 1994, *Disciplina della raccolta del risparmio*.

- Decreto Ministeriale, 7 ottobre 1994, articolo 2 “*Trasparenza delle operazioni di raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci*”.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*, articolo 59 “*Prestiti da soci per le cooperative*”.

- Deliberazione del C.I.C.R. 19 luglio 2015, “*Raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche*”.

54 D.L. 1° settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, articolo 116.

55 Tipica previsione statutaria che regola la raccolta del prestito sociale: “*La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, D.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazione; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto è vietato alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge*”.

56 D.L. 1° settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, articolo 11 e Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005.

57 Va riferito che non vi è unanimità in dottrina circa la possibilità per i soci sovventori ed anche per gli azionisti di partecipazione cooperativa (vedi paragrafi 2.3 – 2.4) di essere soci prestatori sebbene si propenda per la tesi possibilista.

- adozione di un apposito regolamento interno che regoli la raccolta del prestito sociale, predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci⁵⁸;
- sottoscrizioni di un contratto in forma scritta con il socio prestatore⁵⁹;
- impegno del prestito raccolto unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale⁶⁰, ne consegue che non costituiscono prestiti sociali:
 - o i versamenti effettuati per usufruire di specifici servizi resi dalla cooperativa;
 - o i versamenti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi societari, ad esempio i versamenti fatti in conto costruzione nelle cooperative edilizie a proprietà divisa;
 - o alcuni versamenti vincolati come, ad esempio, i versamenti per depositi cauzionali.
- rispetto dei limiti massimi del deposito da parte del singolo socio persona fisica⁶¹;
- rispetto del limite massimo del tasso di interesse da corrispondere pari a 2,5 punti in più rispetto al tasso dei buoni fruttiferi postali⁶².

È, altresì, necessario rispettare gli obblighi riportati nella Deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 che ha accuratamente disciplinato la raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari. Detta delibera stabilisce che la raccolta del risparmio effettuata presso i soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico se ricorrono i seguenti limiti e criteri:

- la raccolta deve essere effettuata presso soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi⁶³, che detengono una partecipazione di almeno il 2% del capitale e deve essere prevista anche solo come facoltà anche dagli statuti.
- le società cooperative, che non svolgono attività finanziaria, possono effettuare la raccolta anche presso soci con meno del 2% del capitale sociale purché rispettati i limiti di cui al punto successivo.

⁵⁸ Secondo le modalità di cui all'articolo 2521, comma 5, c.c.

⁵⁹ D.L. 1° settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, articoli 116, 117, 118, 199 e 120 e Decreto Ministeriale 7 ottobre 1994, articolo 2, "Trasparenza delle operazioni di raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci".

⁶⁰ Legge 17 febbraio 1971, n.127, articolo 12 "Prestiti dei soci".

⁶¹ Questi limiti sono rivalutati ogni tre anni con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'ISTAT, Legge 31 gennaio 1992, n. 59, *Nuove norme in materia di società cooperative*, articolo 10 "Prestiti sociali". L'ultimo adeguamento dei limiti individuali di deposito del prestito sociale è avvenuto con il decreto 1° aprile 2005, nessun decreto è stato invece emanato per l'adeguamento dei trienni successivi, tuttavia negli anni sono stati aggiornati i limiti sulla base degli indici ISTAT. Tali nuovi limiti applicati dal 1° gennaio 2013, comunicati per il triennio 2013 - 2014 - 2015 (*Circolare Prot. n. F10/RNS del 15 gennaio 2013*) sono di € 72.187,25 per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per quelle di produzione e lavoro, nonché per le cooperative edili e di abitazione (Legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", articolo 59 "Prestiti da soci per le cooperative"), di € 36.093,62 per i soci delle altre cooperative.

⁶² D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, *Disposizioni urgenti in materia tributaria*, articolo 6-bis. Dal 20 marzo 2015, il tasso massimo di interesse erogabile dalle cooperative sul prestito da soci persone fisiche, nonché quello relativo al dividendo, *diminuisce al 5%* a causa della riduzione del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi (*Circolare Prot. n. 310/46/EF/ao Arch. RNS F45*).

⁶³ Il requisito dell'iscrizione da almeno tre mesi nel libro soci dei soggetti presso i quali si raccoglie il risparmio è richiesto tanto dalla delibera C.I.C.R. quanto dalla Circolare attuativa della Banca d'Italia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994, così come nel successivo aggiornamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1995. Tuttavia, sebbene in un recente aggiornamento sembra essere stato omissso il richiamo alla necessaria iscrizione da almeno tre mesi nel libro soci, è comunque consigliabile effettuare la raccolta del prestito solo da soci iscritti nell'apposito libro da almeno tre mesi.

- L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il predetto limite è elevabile al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30%, da idonee garanzie rilasciate alla cooperativa da banche, da società finanziarie (ex articolo 107 del testo unico delle leggi bancarie – T.U.B.), da società ed enti di assicurazione autorizzati, o mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca un'adeguata tutela agli investitori, quali ad esempio un fondo mutuo di garanzia che si assuma l'obbligo di rimborsare ai soci le somme prestate, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa aderente, con surroga del fondo nei diritti dei soci verso il fallimento o la liquidazione. Spetta poi alla Banca d'Italia accertare l'idoneità dei soggetti garanti.

Limiti di raccolta del prestito sociale (esempio)

Ammontare massimo della raccolta in assenza di poste patrimoniali (immobili di proprietà residenziali e strumentali) ed idonee garanzie	
Valore del patrimonio netto (PN)	Limite massimo raccolta (3 x PN)
Patrimonio netto al 31/12/20.. dell'ultimo bilancio approvato dato dalla sommatoria del capitale sociale versato + riserva legale + riserve disponibili = PN	Tripla del patrimonio netto = 3 x PN
<i>Esemplificazione</i>	
Valore del patrimonio netto (PN)	Limite massimo raccolta (3 x PN)
PN = € 1.000.000,00	3 x PN = 3 x € 1.000.000,00 = € 3.000.000,00

Ammontare massimo della raccolta in assenza di poste patrimoniali (immobili di proprietà residenziali e strumentali) ma con idonee garanzie	
Valore del patrimonio netto (PN)	Limite massimo raccolta (5 x PN)
Patrimonio netto al 31/12/20.. dell'ultimo bilancio approvato dato dalla sommatoria del capitale sociale versato + riserva legale + riserve disponibili = PN	Quintuplo del patrimonio netto = 5 x PN
<i>Esemplificazione</i>	
Valore del patrimonio netto (PN)	Limite massimo raccolta (5 x PN)
PN = € 1.000.000,00	5 x PN = 5 x € 1.000.000,00 = € 5.000.000,00

- i limiti patrimoniali sopra imposti non si applicano alle società cooperative con meno di 50 soci⁶⁴;
- la raccolta del prestito sociale non è consentita alle cooperative di credito, vale a dire alle banche popolari ed a quelle di credito cooperativo.

Sicuramente, l'aspetto più delicato della raccolta del prestito sociale è il rispetto dei limiti previsti sul singolo versamento individuale, e dei limiti patrimoniali stabiliti per le società cooperative con più di 50 soci.

⁶⁴ Deliberazione del C.I.C.R. 19 luglio 2015, *Raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche*, nonché della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, 12° Aggiornamento del 21 marzo 2007.

Il superamento dei suddetti limiti modifica la natura del prestito sociale associandolo all'emissione obbligazionaria, con conseguenti effetti sugli obblighi derivanti da tale forma di finanziamento⁶⁵.

È pertanto necessario che la società cooperativa in fase di redazione del bilancio nella nota integrativa fornisca informazione sull'ammontare dei prestiti raccolti, sulla presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi e sul rapporto tra l'ammontare complessivo del prestito sociale e il patrimonio netto della cooperativa, risultante dell'ultimo bilancio approvato come mostra il seguente esempio:

Informativa in bilancio sul prestito sociale (esempio)

PRESTITO SOCIALE	2013	2014
N. contratti	790	700
Prestito sociale indicato nel bilancio sezione debiti v/SOCI	3.627.388	3.356.249

“Come previsto dalle disposizioni contenute nella delibera del C.I.C.R. del 19 luglio 2005, nonché dalla Circolare della Banca d'Italia n. 299 del 21/4/1999, di seguito si espongono le consistenze del prestito sociale e del patrimonio netto, al fine di verificarne il rapporto:

Prestito Sociale € 3.356.249

Patrimonio Netto € 18.050.560

Rapporto 0,18 ampiamente rientrante all'interno dei limiti della su menzionata normativa⁶⁶.

1.3 L'attività di controllo

Le norme relative alla raccolta del prestito sociale, come sopra descritto, hanno come scopo la tutela dei risparmi del socio sottoscrittore.

Per salvaguardare la funzione sociale di tale istituto, il legislatore ha previsto delle specifiche verifiche, affidate agli organi adibiti al controllo sulle società cooperative, volte ad assicurare che gli amministratori abbiano rispettato le leggi in materia di tutela del risparmiatore.

Il “collegio sindacale” e/o, nei casi previsti dalla legge, il “revisore legale”⁶⁷, verificano essenzialmente che gli amministratori abbiano rispettato i limiti individuali e patrimoniale previsti per la raccolta del prestito sociale, e che al riguardo abbiano dato informativa nella Nota Integrativa al bilancio.

⁶⁵ In merito all'emissione di obbligazioni le cooperative sono sottoposte alla disciplina prevista per le società per azioni (articoli 2410 e ss. c.c.), come sancito dall'articolo 2526, comma 1, c.c., così formulato con D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, supplemento ordinario n. 8, entrato in vigore in data 1/1/2004).

⁶⁶ Per le ulteriori indicazioni da inserire nella nota integrativa suggerite sul tema si rinvia capitolo relativo all'informativa di bilancio.

⁶⁷ Le società cooperative e i loro consorzi, dove si verifica una delle seguenti ipotesi: valore della produzione superiore a 60 milioni di euro, riserve indivisibili superiori a 4 milioni di Euro, prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2 milioni di euro, partecipazione di controllo in S.P.A., sono assoggettate alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui articolo 15, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, *Nuove norme in materia di società cooperative*. La mancata certificazione o la certificazione effettuata da una società non convenzionata può comportare, limitatamente alla nomina di una società di revisione, l'assoggettamento alla gestione commissariale della cooperativa.

La verifica sul rispetto dei limiti individuali e patrimoniali è inoltre affidata a organi di controllo esterni alla società, gli ispettori/revisori di cooperative di nomina ministeriale⁶⁸, i quali, nell'apposito verbale di revisione, compilano, al momento della revisione (effettuata a cadenza almeno biennale⁶⁹), la "Scheda di controllo per verifica contabile del prestito soci", qui di seguito riportata.

Scheda di controllo per verifica contabile del prestito da soci (estratto dal "Verbale di revisione" conforme al modello approvato con D.M. 23 Giugno 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, utilizzato nell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220).

Punti 31-32-33 del Verbale di Revisione.

31 - L'ente cooperativo raccoglie prestito dai soci?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	-----------------------------

SCHEDA DI CONTROLLO PER VERIFICA CONTABILE DEL PRESTITO DA SOCI		
a) valore degli immobili risultante da dichiarazione ICI	€	
b) valore degli immobili risultante dall'ultimo bilancio	€	
c) valore per rettifica: (a – b) / 2	€	
d) patrimonio netto dell'ultimo bilancio	€	
e) patrimonio netto rettificato (c + d)	€	
f) prestito sociale alla data della revisione	€	
g) rapporto CICR (f / e)		
numero soci alla data della presentazione dichiarazione		
Gg/mm/aa di chiusura dell'ultimo esercizio		

32 - in caso affermativo:		
- è rispettato il limite individuale?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- in caso di cooperative con più di 50 soci, è rispettato il rapporto CICR?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
33 - la raccolta del prestito è svolta correttamente?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

1.4 Gli aspetti tributari

Sugli interessi percepiti dai soci persone fisiche, a decorrere dal 1° luglio 2014, si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26%, mentre precedentemente la ritenuta a titolo d'imposta era stata fissata al 20%⁷⁰.

⁶⁸ D.lgs. 220/02, Norma in riordino della vigilanza sugli enti cooperativi.

⁶⁹ Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004, attuativo del D.lgs. 220/2002.

⁷⁰ D.L. 24 aprile 2014 n. 66, articoli 3 e 4 (convertito con modificazione dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014) recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

Per le cooperative, la normativa fiscale prevede che gli interessi sul prestito sociale corrisposti, erogati entro i limiti di legge, sono deducibili per un importo non superiore al tasso minimo di interesse dei buoni postali fruttiferi (BPF) aumentato dello 0,90%⁷¹ e nei limiti di cui all'articolo 96 TUIR.

Gli interessi passivi sul prestito sociale risultano invece indeducibili dalla base imponibile IRAP⁷².

La raccolta del prestito sociale è soggetta inoltre sia all'imposta di bollo che all'imposta di registro secondo lo schema seguente.

Imposte indirette sul prestito sociale (esempio)

Documento	Importo imposta	
	Registro	Bollo
Contratto di prestito sociale	€. 200,00 solo in caso d'uso <i>(nota all'articolo 1 tariffa parte II, all. al D.P.R. n. 131/86)</i>	Misura fissa €. 16,00 <i>(articolo 2 nota 2-bis, tariffa parte I, all. al D.P.R. n. 642/72)</i>
Libretti nominativi di prestito sociale	–	Esenti <i>(articolo 7, tab. all. al D.P.R. n. 642/72)</i>
Quietanze su depositi e prelevamenti	–	Esenti <i>(articolo 7, tab. all. al D.P.R. n. 642/72)</i>
Comunicazioni annuali	–	Misura fissa €. 2,00 <i>(articolo 13 comma 2, tariffa parte I, all. al D.P.R. n. 642/72)</i>

⁷¹ Articolo 1, comma 465, Legge n. 311/2004. Dal 20 marzo 2015, il tasso massimo di interesse erogabile dalle cooperative sul prestito da soci persone fisiche diminuisce al 5% (vedi nota n. 11), di conseguenza anche il limite deducibile degli interessi sul prestito persone fisiche diminuisce all'1,05% (0,15% tasso minimo dei buoni postali fruttiferi + 0,90%) (Circolare Prot. n. 310/46/EF/ao Arch. RNS F45).

⁷² Articolo 5, comma 1, D.lgs. n. 446/1997.

2. I finanziamenti con capitale di rischio

2.1 Premessa

Nell'ambito delle società cooperative, accanto ai "soci cooperatori", che partecipano per il conseguimento delle finalità mutualistiche, vi sono le figure dei soci che finanziano la cooperativa con capitale di rischio, pur non partecipando allo scambio mutualistico (soci finanziatori, sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa)⁷³.

In particolare con la riforma del diritto societario è stata introdotta la figura sia del "socio finanziatore", sia quella del socio "in prova", ovvero il soggetto ammesso nella cooperativa in ragione dell'interesse alla sua formazione, ovvero del suo inserimento nell'impresa.

2.2 I soci finanziatori

Qualora gli statuti lo prevedano, è ammessa la presenza nella base sociale delle cooperative di soggetti, sia persone fisiche e giuridiche, denominati "soci finanziatori", che non partecipano di fatto all'attività mutualistica, ma che si limitano a sottoscrivere strumenti finanziari allo scopo di ottenere una remunerazione.

I soci finanziatori sono stati introdotti con la riforma del societario⁷⁴ allo scopo di permettere alle società cooperative di reperire le risorse finanziarie necessarie al loro sviluppo.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale delle cooperative.

La cooperativa cui si applicano le norme sulle S.r.l. può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati, ai sensi del comma 4, dell'articolo 2526, c.c., individuati in base all'articolo 111-*octies* delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile (fondi mutualistici, fondo di rotazione per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, fondi pensioni costituiti da società cooperative).

Pertanto, nella cooperativa che ha assunto la forma di S.r.l., non possono essere presenti soci finanziatori.

È opportuno che lo statuto disponga che ai soci finanziatori si applichino le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccetto quelle relative a requisiti di ammissione, cause di incompatibilità, condizioni di trasferimento della partecipazione.

L'atto costitutivo può prevedere i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori di strumenti finanziari, oltre ad eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.

In ogni caso, a tale categoria di soci, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentanti in ciascuna assemblea generale, e non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori e più di un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

⁷³ Si ricorda che le società cooperative che presentano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2 milioni di euro sono assoggettate alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, *Nuove norme in materia di società cooperative* (vedi Nota n. 147).

⁷⁴ Articolo 2526 c.c., così formulato con D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (G.U. 22 gennaio 2003, supplemento ordinario n. 8, entrato in vigore in data 1/1/2004). Tale articolo ha introdotto per le cooperative la possibilità di emettere strumenti finanziari o titoli di debito, pertanto anche obbligazioni, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Nel sistema “dualistico” i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e un terzo dei componenti del consiglio di gestione, mentre nel sistema “monistico” agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura non superiore a un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative, né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

I privilegi previsti ai possessori di strumenti finanziari nelle fasi di ripartizione degli utili e di rimborso del capitale, non possono estendersi alle riserve indivisibili.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle normative previste per le S.p.A., di cui agli articoli 2473 e ss. c.c.

Si precisa, infine, che non è escluso che in capo al singolo socio si possa cumulare sia la qualifica di socio cooperatore sia di socio finanziatore; si pensi al caso di un socio lavoratore a cui siano attribuiti ristorni sotto forma di azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

In questi casi, negli statuti delle cooperative, deve essere indicato che la remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a 2 punti rispetto ai limiti previsti per i dividendi, ai sensi delle disposizioni contenute nella lettera a), comma 1, dell'articolo 2514, c.c.

L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, ai sensi del comma 2, dell'articolo 2538, c.c.

2.3 I soci sovventori

È attribuita la qualità di “soci sovventori” ai soci che effettuano speciali conferimenti, la cui presenza è stabilita dall'atto costitutivo per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Tale categoria di soci non è presente nelle società cooperative e consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa⁷⁵.

Possono essere soci sovventori sia persone fisiche sia giuridiche e può assumere tale qualifica anche il socio cooperatore.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono superare, in ogni caso, un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, la maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Lo statuto può prevedere particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni.

Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

La dottrina è divisa sulla possibilità per le cooperative in forma di S.r.l. di emettere azioni di sovvenzione.

⁷⁵ Legge 31 gennaio 1992, n. 59, *Nuove norme in materia di società cooperative*, articolo 4 “Soci sovventori”.

La perplessità è legata al dispositivo del comma 4, dell'articolo 2526, c.c. che fa obbligo alle cooperative che applicano le norme sulle S.r.l. di emettere strumenti finanziari privi di amministrazione solo nei confronti di investitori qualificati, per la cui analisi si rinvia anche al paragrafo relativo ai "soci finanziatori".

2.4 I soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa

Possono emettere "azioni di partecipazione cooperativa" le cooperative che hanno adottato, nei modi e termini previsti dallo statuto, procedure di programmazione pluriennale volte allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; gli stati di programmazione pluriennale devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio⁷⁶.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante nell'ultimo bilancio certificato e depositato.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono recare la denominazione "azioni di partecipazione di partecipazione cooperativa", possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate, devono essere offerte in misura non inferiore al 50% in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa e sono prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

Ai possessori di tali azioni spetta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto a quelle quote o delle azioni dei soci cooperatori.

Al momento dello scioglimento della cooperativa, le predette azioni hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale, in conseguenza di perdite, non determina riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

⁷⁶ Legge 31 gennaio 1992, n. 59, *Nuove norme in materia di società cooperative*, articolo 5 "Finanziamento dei soci e di terzi".